

ALLEGATO F.

**RISPOSTE SCRITTE INVIATE DAL GENERALE LUIGI
POLI, CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO,
ALLE DOMANDE RIVOLTEGLI NEL CORSO DELL'AUDI-
ZIONE SVOLTASI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1986**

PAGINA BIANCA

MOTIVI PER I QUALI LO STABILIMENTO DI PAVIA E' IN CORSO DI SMANTELLAMENTO

Lo Stabilimento Militare Materiali del Genio di PAVIA si colloca nell'area tecnico-amministrativa alle dirette dipendenze della Direzione Generale Lavori, Demanio e Materiali del Genio, con i seguenti compiti principali:

- ricostruzione, revisione generale, manutenzione a carattere periodico o occasionale dei materiali, dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione;
- costruzione, allestimento, produzione di materiali, di mezzi, di equipaggiamenti e delle relative parti componenti;
- recupero, demolizione e alienazione dei materiali, dei mezzi e degli equipaggiamenti dismessi;
- supporto tecnico-logistico a favore di Unità, Enti, distaccamenti;
- attività contrattuale.

Per lo svolgimento delle citate attività l'Ente si avvale di 17 Ufficiali (su 18), 8 Sottufficiali (su 8), 37 impiegati civili (su 128) e 316 operai civili (su 345).

Il programma di razionalizzazione dell'area tecnico-industriale della Difesa (RATID 3), approvato dal Ministro della Difesa nel 1985, prevede il mantenimento in vita dello Stabilimento in questione. Per il suo potenziamento e adeguamento l'Ufficio del Segretario Generale della Difesa/DNA ha programmato lavori per un importo di 10 miliardi. Lo Stabilimento, in definitiva, conserverà piena validità anche in una visione di lungo periodo.

QUALI SONO LE RAGIONI PER L'INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEI SOTTUFFICIALI DI 7.000 UN.?

NON SAREBBE PIU' OPPORTUNO MODIFICARE LA LEGGE IN VIGORE?

FERMA RESTANDO LA DISCIPLINA CHE REGOLA GLI AVANZAMENTI TRA QUALCHE ANNO NON SI RIPROPORREBBERO GLI STESSI PROBLEMI DI OGGI?

L'Esercito abbisogna attualmente di circa 43.000 Sottufficiali. La reale disponibilità é invece pari a 34.700 unità di cui 27.700 Sottufficiali in servizio permanente, previsti dalla legge 212/1983, e 7.000 Sergenti consentiti dalla legge di bilancio.

Il grande divario é stato finora fronteggiato ricorrendo a graduati di leva che non garantiscono la continuità indispensabile per lo svolgimento degli incarichi.

In prospettiva futura, il problema é destinato ad aggravarsi perché -come noto- la Forza Armata é interessata ad un processo di ammodernamento che investirà molteplici settori, fra i quali le telecomunicazioni, l'artiglieria, l'Aviazione Leggera dell'Esercito, la guerra elettronica, il comando e controllo, la sanità, ecc.. Di conseguenza sarà indispensabile disporre di una maggiore quantità di Sottufficiali specializzati sia per l'impiego sia per la gestione ed il mantenimento dei materiali e dei mezzi da introdurre.

Per soddisfare almeno le esigenze dei più delicati settori funzionali e per non compromettere i programmi di ammodernamento, é indispensabile aumentare l'attuale dotazione di Sottufficiali in spe (27.700 un.) di circa 7.000 un.. In tal modo il rapporto Sottufficiali/Truppa passerebbe da 1:7 a 1:5, in misura più vicina alla situazione esistente nei maggiori eserciti occidentali a leva obbligatoria (1:2 nella Germania Occidentale e 1:3 in Francia).

In merito al cambiamento delle norme concernenti i Sottufficiali si é del parere di non apportare alcuna modifica alla Legge 212/1983, a parte il sopra citato incremento di 7.000 unità. Ciò nella considerazione che detta legge:

- é il risultato di un lungo sforzo di armonizzazione e di unificazione di precedenti corpi normativi separati (per le Forze Armate, per i Carabinieri e per la Guardia di Finanza) ed è stata portata a termine da appena 3 anni dopo avere impegnato il Parlamento per quasi 5 anni;
- è in fase di consolidamento, in sede amministrativa;
- si é dimostrata - almeno sinora - efficace e rispondente alle esigenze funzionali delle Forze Armate.

E' necessario, quindi, un ulteriore periodo di verifica e di applicazione della normativa (almeno 4-5 anni) prima di potere rilevare concretamente gli inconvenienti attuativi ed i necessari perfezionamenti.

Per quanto riguarda la progressione di carriera dei Sottufficiali, essa é cadenzata da una permanenza media di 11 anni nei gradi inferiori (Sergente e Sergente Maggiore), di 9 anni nei gradi intermedi (Maresciallo Ordinario e Maresciallo Capo) e di 15 anni nei gradi più elevati (Maresciallo Maggiore e Maresciallo Maggiore "Aiutante").

Ne consegue che la distribuzione dei Sottufficiali per classi di età, in rapporto ai gradi rivestiti, consente di potere impiegare il personale più giovane (circa 30%) negli incarichi fisicamente più impegnativi (quelli di inquadramento), coloro che hanno età media e buona esperienza in incarichi che implicano maggiore responsabilità ed i Sottufficiali aventi la completa maturità professionale (circa 40%) in cariche tecniche (Capi laboratorio, Capi officina, ecc.) ed amministrative (consegnatari di materiali, ecc.) che postulano competenza ed esperienza acquisibili solo dopo molti anni di preparazione.

L'inserimento di 7.000 nuovi Sottufficiali nel ruolo del servizio permanente, ferma restando la vigente disciplina degli avanzamenti, avverrebbe gradualmente in 10 anni. Graduali sarebbero quindi sia la progressione di carriera sia l'invecchiamento del personale immesso in più nel ruolo.

L'incremento richiesto, quindi, non comporterà, a lungo termine, sensibili scompensi di età.

CRITERI IMPOSTI ALL'ELABORATORE PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI ENTI DI IMPIEGO

La formazione del contingente annuo di leva scaturisce dal raffronto fra le esigenze del personale di truppa da incorporare e la disponibilità di giovani idonei all'arruolamento.

Sono in fase di realizzazione nuove procedure automatizzate che consentiranno di elevare l'attuale grado di "regionalizzazione" del gettito della leva.

I criteri fondamentali imposti all'elaboratore per la scelta e l'assegnazione del personale militare di leva agli enti di impiego sono:

- soddisfacimento delle esigenze regionali con giovani del posto e successivo completamento delle deficienze - a cominciare dall'area nord/est - con i "surplus" delle zone più vicine;
- ripartizione dei militari di leva fra le varie unità in aliquote corrispondenti ai livelli di forza stabiliti per ciascuna di esse;
- assegnazione del personale agli incarichi militari ed alle specialità (alpini, bersaglieri, lagunari, paracadutisti, granatieri ecc.) tenendo conto della preparazione professionale e/o culturale e dei requisiti fisio/psico/attitudinali posseduti.

L'elaborazione automatizzata dei dati individuali (acquisiti in sede di visita di selezione) e la conseguente distribuzione territoriale degli idonei si concretano in appositi tabulati meccanografici (esempio allegato).

Tali tabulati riportano, per ciascun giovane di leva, l'indicazione dell'incarico militare assegnato, della data di incorporazione, del reparto presso il quale dovrà essere svolto il suo addestramento iniziale (BAR) e del reparto nel cui ambito lo stesso verrà definitivamente impiegato.

PE*002 *** -SME- 1 C. C. E. E. *** 16/10/86 12.597 PAG.001 DI PAG.001

MATRICOLA *050*66*009686* CMT 5 N. POSIZIONE 77736
COGNOME E NOME FINELLI CARMINE
DATA DI NASCITA 11/08/66 DISTRETTO MILITARE AVELLINO
SCAGLIONE 04/86 DATA INCORPORAZIONE 05/06/86 DATA CONGEDO 04/06/87
ARMA G INCARICO ASS. 98 [01561] INC. ATTUALE ADD
ENTE A.13108U 84 BTG.F. "VENEZIA" *FALCONARA MARITTIMA
ENTE F.12998P 3. BTG.G. PONTIERI / 2 RGT.G.PT. * *PIACENZA

PROTOCOLLO 77736 DEL 28/07/86 CAUS.022 SCRIV.020 DIV. 5 ESITO N
RICHIESTA DI TRASFERIMENTO A AV ENTE 00000
PROTOCOLLO 5163L DEL 18/08/86 CAUS.992 SCRIV.433 DIV. 5 ESITO C
TRASM ISTANZA

NUOVO PROTOCOLLO ?..NO. VARIAZIONI AL PROTOCOLLO?. .

**** F I N E T R A N S A Z I O N E ****

TENUTO CONTO CHE L'ATTUALE PROGRESSIONE DI CARRIERA CONDUCE AD UN RAPIDO INVECCHIAMENTO DEL RUOLO DEI SOTTUFFICIALI, SI E' PENSATO DI RIORDINARE ORGANICAMENTE LA RELATIVA DISCIPLINA?

Non si condivide l'affermazione secondo cui l'attuale progressione di carriera dei Sottufficiali comporta un rapido "invecchiamento" del ruolo della categoria.

Si rileva infatti che, mentre in passato esisteva un volume organico per ciascun grado, con l'applicazione della Legge 212/1983 è stato introdotto il ruolo unico dei Sottufficiali in servizio permanente (sp) che consente la regolarità delle promozioni ed una omogenea distribuzione del personale nei vari gradi. A ciò consegue che, con la dotazione di legge di 27.700 SU. in spe e stante una permanenza media in servizio di 35 anni, l'Esercito può disporre di circa 6.700 Serg. Magg., 3.000 Mar.Ord., 4.000 Mar.Ca., 4.000 Mar.Magg. e 10.000 Mar.Magg."A". Può essere inoltre mantenuto in servizio il contingente di 7.000 Serg. previsto dalla legge di bilancio.

Ne discende che l'Esercito può avvalersi di circa 20.700 giovani Sottufficiali (Serg., Serg. Magg., Mar. Ord. e Mar. Ca.) a fronte di circa 14.000 SU. più anziani (Mar. Magg. e Mar. Magg. "A"), con una situazione di sostanziale equilibrio e di piena rispondenza.

Sull'argomento si osserva che:

- il grado rivestito dal Sottufficiale ha, per molti incarichi, una incidenza limitata sull'impiego e sulle prestazioni dei singoli;
- i Sottufficiali impiegati in settori a più elevato contenuto tecnico (es. tecnici elettronici, operatori ponti radio, meccanici mezzi corazzati, ecc.) forniscono generalmente prestazioni tanto migliori quanto più lunga è la loro permanenza nell'incarico.

In sintesi, l'attuale progressione di carriera e le conseguenti disponibilità di Sottufficiali per ciascun grado rispondono alle esigenze funzionali della Forza Armata e non abbisognano di provvedimenti correttivi.

LA COSTITUZIONE DELLE MENSE UNICHE NELL'AMBITO DELLE CASERME, OLTRE A
RIDARE COESIONE ALL'AMBIENTE, SAREBBE UN ATTO DEMOCRATICO EFFETTIVO

Esistono nelle Forze Armate due diverse tipologie di mense:

- mense obbligatorie di servizio: soddisfano le esigenze degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei militari di truppa in servizio presso gli Enti ed i reparti dell'Esercito.

La loro gestione è già unica ed "in bilancio" (cioè senza pagamento a carico degli utenti). La consumazione del pasto avviene, di massima, in locali separati (tra Ufficiali, Sottufficiali e truppa) per problemi legati essenzialmente alla ricettività dei refettori;

- mense di servizio per gli Ufficiali ed i Sottufficiali: hanno gestione "fuori bilancio", sono regolate dal DM 21.5.1981 e sono costituite per assicurare agli utenti in servizio, ai familiari, agli ospiti ed al personale di passaggio la possibilità di consumare il pasto a prezzo equo ed in ambiente decoroso. In alcuni casi, la situazione infrastrutturale ed il limitato numero di utenti (Ufficiali e Sottufficiali) hanno suggerito la costituzione di mense "unificate", che sono già state realizzate ovunque possibile.

LIBRETTO PERSONALE SANITARIO

L'Esercito ha adottato in via sperimentale il libretto sanitario per i militari di leva sin dal 1984, in attesa dell'applicazione di una specifica norma (tuttora inapplicata) della legge 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che prevede la distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario personale.

Recentemente si è convenuto di standardizzare il libretto sanitario a livello interforze, già approvato dalla Direzione Generale di Sanità Militare, la cui distribuzione inizierà a partire dal 1987. Il documento verrà impiantato all'atto della visita di selezione e consegnato a tutto il personale interessato (idoneo e non idoneo) al termine di tale visita.

In tal modo tutta la popolazione maschile italiana risulterà sottoposta a "screening" di massa, registrato sul libretto sanitario individuale che, a seguito dei contatti interministeriali in atto, si cercherà di rendere valido anche ai fini del Servizio Sanitario Nazionale.

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI DECEDUTI
E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI SERVIZIO

1. Dal mese di ottobre del 1985 è in funzione presso lo SM dell'Esercito un apposito organismo avente il precipuo compito di coordinare l'attività assistenziale a favore delle famiglie dei militari deceduti per causa di servizio.

Per la risoluzione di ogni pratica occorre:

- l'acquisizione della documentazione occorrente;
- l'accertamento, da parte delle commissioni mediche ospedaliere, degli aspetti medico-legali e l'acquisizione della firma, per accettazione, degli eredi;
- l'esame della documentazione da parte delle Direzioni Generali con l'acquisizione, a volte, del parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

L'attività dello SM dell'Esercito si svolge essenzialmente in due diverse direzioni, verso il basso e verso l'alto.

a. Verso il basso, allo scopo di verificare la corretta impostazione delle pratiche da parte dei Comandi di Corpo a cui appartenevano i militari deceduti e snellire, per quanto possibile, l'iter procedurale per l'accertamento legale della dipendenza dell'evento da causa di servizio.

Detta azione è resa necessaria - vista la complessità delle norme vigenti - dalla necessità di individuare tempestivamente, in relazione alle cause di fondo che hanno portato al verificarsi

dell'incidente, i diversi benefici assistenziali spettanti agli eredi, riepilogati in allegato "A".

A tal fine è stata redatta e distribuita, fino a livello battaglione/gruppo, una specifica circolare (allegato "B") che:

- integra le disposizioni emanate in merito dal Gabinetto del Ministro;
- indica le procedure da seguire ed i tempi da rispettare nella trattazione delle diverse pratiche assistenziali;
- raccoglie, in unico fascicolo, le principali disposizioni vigenti in materia di assistenza alle famiglie dei militari deceduti in servizio e per causa di servizio.

b. L'azione esplicita verso l'alto (Direzione Generale delle Pensioni e Direzione Generale per gli Ufficiali dell'Esercito o Direzione Generale per i Sottufficiali e i Militari di Truppa dell'Esercito), tramite il Gabinetto del Ministro, tende invece a seguire il completamento dell'iter e l'emissione dei decreti concessivi o no dei provvedimenti assistenziali chiesti.

2. I dati relativi a ciascun individuo vengono inseriti con procedimento automatizzato in una scheda "individuale" (fac-simile in allegato "C") aggiornata costantemente sulla base delle notizie acquisite.

3. In allegato "D" uno specchio riepilogativo dei tempi medi di trattazione.

Il tempo necessario al completamento dell'iter per la concessione

della pensione privilegiata (provvedimento che richiede i tempi più lunghi) oscilla, mediamente, da 10 a 18-20 mesi in relazione alla complessità del caso ed alla necessità o no di acquisire diversi "livelli" di pareri.

Occorre peraltro considerare che, sovente, i tempi si allungano inevitabilmente per la necessità di attendere l'esito delle indagini disposte dall'autorità giudiziaria.

4. E' istituito presso lo Stato Maggiore dell'Esercito un apposito ufficio che risponde al n. telefonico 312108 a disposizione degli interessati per delucidazioni, consigli o altre notizie di dettaglio al riguardo.

ALLEGATO "A"

PROVVEDIMENTI ASSISTENZIALI

B E N E F I C I	TITOLO I DECESSO IN SERVIZIO PER MOTIVI NON DI- PENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO	TITOLO II DECESSO PER MALAT- TIA O INFERMITA' DI- PENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO	TITOLO III DECESSO PER EVENTO DI NATURA VIOLENTA O SE VITTIME DEL DOVERE (O.P., VIGILANZA O AL- TI TERRORISTICI)	N O T E
RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E SOG- GIORNO	SI	SI	SI	
SPESE PER ONORANZE FUNEBRI	SI	SI	SI	
PARTICOLARE ASSISTENZA	NO	NO	SI	In caso di accertato stato di bisogno del nucleo familiare (fino a f. 10 milioni).
SPECIALE ELARGIZIONE (D'UFFICIO)	NO	NO	SI	Se esiste una correlazione con il servizio ovvero se l'incidente è avvenuto "in itinere", indennizzo di: - 50 milioni per eventi di natura vio- lenta; - 100 milioni se "vittime del dovere", aumentato del 30% se il deceduto aveva un carico familiare.
INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO	NO	NO	SI	In caso di incidente di volo (circa f. 30 milioni).
EQUO INDENNIZZO (A DOMANDA)	NO	SI	SI	Purchè l'incidente sia riconosciuto di- pendente da causa di servizio (Lire 22.300.000 per un militare di leva).
TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI RIVER- SIBILITA' (A DOMANDA)	NO	SI	SI	Purchè l'incidente sia riconosciuto di- pendente da causa di servizio.

PAGINA BIANCA

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ufficio Affari Generali

Prot. N. 1000/033

NORME PER L'ASSISTENZA AI FAMILIARI DEI MILITARI
DECEDUTI IN SERVIZIO O RIMASTI INVALIDI

PAGINA BIANCA

P R E M E S S A

Gli strumenti legislativi e normativi esistenti in campo assistenziale sono molteplici, non tutti recenti e, quindi, di non agevole consultazione al momento opportuno.

Ciò comporta a volte una laboriosa ricerca delle norme in vigore da parte dei Comandi interessati, con possibili ritardi nell'azione di sostegno alle famiglie colpite dal luttuoso evento.

La presente pubblicazione si prefigge, pertanto, un duplice scopo:

- raccogliere in un unico fascicolo la normativa esistente (riportata negli annessi) relativa ai benefici assistenziali spettanti ai familiari dei militari deceduti in servizio o rimasti permanentemente lesi a seguito di azioni terroristiche o di eventi di natura violenta (legge n. 308 del 3 giugno 1981).

Per gli eventi di altra natura si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di pensionistica ordinaria;

- fornire uno strumento che consenta unicità di procedure e di interventi immediati in tutti i settori, in modo da rendere più agevole e spedito lo sviluppo delle azioni di competenza per l'assistenza ai familiari dei suddetti militari nel quadro delle disposizioni emanate dal Gabinetto del Ministro - 10° Ufficio, con la "Guida Pratica per l'istruzione e trattazione delle pratiche assistenziali e previdenziali a favore delle famiglie dei militari deceduti in servizio" - edizione 1986.

A premessa ed integrazione delle presenti procedure è indispensabile che i Comandi competenti ai vari livelli mantengano i rapporti con le famiglie colpite da tali eventi, nell'intento di eliminare ogni possibile causa di ritardo e di fornire alle stesse il supporto al disbrigo delle pratiche di propria competenza.

I N D I C E

- Parte I : "Soggetti"

- Parte II : "Benefici pensionistici ed
assistenziali"

- Parte III : "Procedure"

- Annessi:
 - . 1: Legge n. 308/81 e circ.n. 49000/
A/4/DG del 19 dicembre 1981
 - . 2: Legge n. 466/80 e n. 720/81
 - . 3: Decreto Ministeriale del 30
ottobre 1980
 - . 4: Legge n. 974/67
 - . 5: Circolare 11000/DG del 27
ottobre 1975 di DIFEPENSIONI
 - . 6: Circolare n. 2 del 1 gennaio
1985 di DIFEASSIST
 - . 7: Circolare n. 68/845 del 20
marzo 1985 di DIFESAN
 - . 8: Legge n. 482/68 e n. 285/77
 - . 9: Regio Decreto n. 1024 (circ. 354
del Giornale Ufficiale del 1928)
e Legge n. 157/52
 - . 10: Infortunistica relativa a militari
atleti

PAGINA BIANCA

P A R T E I

"SOGGETTI"

P A R T E I

"Soggetti"

1. La Legge 3 giugno 1981, n. 308 "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi Armati dello Stato ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti" (Annesso 1), distingue i destinatari delle provvidenze in base:

- alla natura dell'evento;
- alle conseguenze derivanti (decesso o invalidità permanente),

stabilendo modalità e benefici differenziati in materia di "pensioni privilegiate", "equo indennizzo" e "speciale elargizione" ad integrazione di quanto già sancito dalla Legge 13 agosto 1980, n. 466 (Annesso 2) e dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 1980 (Annesso 3).

2. Pertanto, le disposizioni contenute nella presente pubblicazione sono riferite ai militari deceduti per incidenti occorsi a seguito di:

- azioni terroristiche, vigilanza ad infrastrutture civili o militari, operazioni di soccorso;
- ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta (incidenti d'arma da fuoco; incidenti automobilistici, anche privati, purchè avvenuti "in itinere";...),

chiaramente dipendenti da causa di servizio o per cause correlate al servizio.

Il termine "militari" è riferito a tutto il personale - in servizio permanente e di leva - comunque in servizio al momento dell'evento.

PAGINA BIANCA

P A R T E II

"BENEFICI PENSIONISTICI ED ASSISTENZIALI"

P A R T E II

"Benefici pensionistici ed assistenziali"

Le disposizioni di legge in vigore prevedono la concessione alle famiglie dei militari caduti in servizio di tutti o parte dei benefici pensionistici o assistenziali indicati al "TITOLO III" della "Guida Pratica" di Difesa Gabinetto (citata in "premessa") in relazione alle diverse possibili circostanze in cui si è verificato il decesso.

1. SPESE DI TRASPORTO E DI SOGGIORNO DEI FAMILIARI

I Comandi di Corpo di appartenenza dei militari in questione, ai sensi della circolare n. 08672/MB-1/0 del 28 maggio 1984 di DIFEASSIST, devono:

- sostenere le spese (Capitolo 3204) relative al soggiorno dei familiari nel luogo in cui è avvenuto il decesso o l'incidente (vitto e alloggio presso albergo o pensione di media categoria);
- risarcire ai suddetti familiari le spese di viaggio di andata e ritorno dalla località di residenza al luogo del decesso o dell'incidente, chiedendo successivamente il rimborso all'Ospedale Militare competente per territorio (Capitolo 3003),

secondo le modalità indicate al s/para.2.A. del "TITOLO III" della "Guida Pratica".

2. PARTICOLARE ASSISTENZA (Annesso 6)

Il beneficio è previsto qualora il Comandante di Corpo accerti uno STATO DI BISOGNO degli aventi diritto e viene concesso su richiesta dell'Alto Comando periferico alla Dire-

zione Generale competente (DIFEASSIST) (vds. s/para.2.C. del "TITOLO III" della "Guida Pratica").

3. SPECIALE ELARGIZIONE (Annessi 1, 2 e 3)

La pratica è istruita d'Ufficio nei casi di decessi conseguenti a ferite o lesioni causate da EVENTI DI NATURA VIOLENTA.

Al riguardo è opportuno precisare che:

- per "evento di natura violenta" deve intendersi qualsiasi evento violento intervenuto in "costanza di servizio" ma NON NECESSARIAMENTE A CAUSA DI SERVIZIO;
- per la concessione è pertanto sufficiente l'esistenza di un NESSO DI CAUSALITA' fra l'evento ed il servizio inteso quale occasione o circostanza in cui il decesso si è verificato, nesso che deve risultare dal processo verbale emesso dalla CMO.

Vedasi al riguardo il s/para.2.D. del "TITOLO III" della "Guida Pratica".

4. EQUO INDENNIZZO (Annessi 1 e 5)

La pratica è istruita su domanda degli aventi titolo i quali devono essere al più presto resi edotti dell'acquisita titolarità al beneficio dal Comandante di Corpo il quale deve anche collaborare alla materiale stesura della relativa domanda ed eventualmente all'acquisizione dei documenti di cui al s/para.3.B. del "TITOLO III" della "Guida Pratica".

Al riguardo è opportuno precisare che:

- il beneficio ha lo scopo di indennizzare la perdita dell'integrità fisica indipendentemente dall'insorgere o meno del diritto a pensione purchè detta perdita sia riconosciuta DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO;
- la domanda, in carta semplice, deve essere presentata ENTRO SEI MESI dalla data del decesso ovvero dalla firma per ac-

cettazione del processo verbale con cui viene classificata a categoria di pensione l'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio;

- il beneficio non viene concesso nel caso in cui l'evento luttuoso sia dovuto a DOLO O COLPA GRAVE del militare deceduto.

5. TRATTAMENTO PENSIONISTICO (Annessi 1, 2, 3 e 4)

La pratica è istruita a domanda degli aventi causa i quali devono essere resi edotti al più presto dell'acquisita titolarità al trattamento pensionistico, semprechè ne sussistano le condizioni previste dalla legge, dal Comandante di Corpo il quale deve anche collaborare alla materiale stesura della domanda ed eventualmente all'acquisizione dei documenti indicati al para.4. del "TITOLO III" della "Guida Pratica".

Al riguardo è opportuno precisare che:

- la domanda può essere presentata ENTRO CINQUE ANNI dalla data del decesso del militare;
- qualora il militare deceduto sia stato figlio unico e destinatario del beneficio sia il padre, SI PRESCINDE dalle condizioni limitative circa l'attività lavorativa, il reddito e l'età del genitore per la concessione del beneficio.

6. Per i rimanenti benefici si rimanda al "TITOLO III" della "Guida Pratica" di Difesa Gabinetto - 10° Ufficio.

P A R T E III

"PROCEDURE"

P A R T E III

"Procedure"

1. Il Comando di Corpo interessato, al verificarsi dell'evento, dovrà (vds. grafico e schema riepilogativo di cui agli allegati "A" e "B" alla presente Parte III):
 - dare comunicazione scritta dell'accaduto, al massimo ENTRO 48 ORE, conformemente alle norme contenute al para.2. della circolare n. 800/093/5011-I-1A in data 20 giugno 1973 di SME Personale;
 - ospitare a proprie spese i familiari del militare;
 - sostenere le spese funerarie informandone Difesa Gabinetto - 10° Ufficio e lo Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Affari Generali;
 - acquisire nel minor tempo possibile la documentazione indicata nel "TITOLO III" della "Guida Pratica" di Difesa Gabinetto;
 - inviare ENTRO SETTE GIORNI, completo in ogni sua parte, il questionario di cui all'allegato "C" della presente Parte III, ai succitati Uffici;
 - inoltrare, ENTRO CINQUE GIORNI, tramite Regione Militare o Corpo d'Armata, a DIFEASSIST e, per conoscenza, a Difesa Gabinetto - 10° Ufficio ed allo Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Affari Generali, richiesta telegrafica per la concessione al titolare beneficiario della "particolare assistenza", qualora spettante;
 - trasmettere ENTRO QUINDICI GIORNI le pratiche medico-legali direttamente agli organi sanitari competenti (Annesso 9), i quali restituiranno il verbale di propria competenza ENTRO VENTI GIORNI;


-
- inviare ENTRO VENTICINQUE GIORNI dalla ricezione del verbale della CMO, direttamente alla Direzione Generale competente e, per conoscenza, a Difesa Gabinetto - 10° Ufficio ed allo Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Affari Generali, ogni documentazione di propria competenza o inviata dagli aventi causa.

2. Qualora dovessero insorgere contrattempi per la tempestiva acquisizione della documentazione occorrente e ciò dovesse comportare il mancato rispetto dei tempi suindicati, il Comando di Corpo dovrà:

- inoltrare ugualmente, se possibile e nei tempi previsti, i documenti di cui è già in possesso, facendo:
 - . riserva di inviare quelli mancanti;
 - . esplicita menzione dei motivi originatori del ritardo;
- darne immediata comunicazione scritta, a mezzo messaggio, a Difesa Gabinetto - 10° Ufficio ed allo Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Affari Generali.

ALLEGATO "A"


AZIONI DA COMPIERE



ALLEGATO "B"

PRIORITA'

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE COMPETENZE DEL COMANDO DI CORPO



giorno dell'evento: X
 orario dell'evento: H

ALLEGATO "C"

(timbro lineare del Reparto)

località,.....

QUESTIONARIO

1. GENERALITA' DEL MILITARE COINVOLTO NELL'INCIDENTE

- Grado.....
- Cognome.....
- Nome.....
- Scaglione di appartenenza.....
- Luogo e data di nascita.....
- Residenza.....
- Stato civile.....
- Residenza dei familiari o degli eredi.....
-

2. ELEMENTI RELATIVI ALL'INCIDENTE

- Tipo.....
- GDO.....
- Luogo(1).....
- Dinamica(2).....
-
-
-
-
-
-

segue ALLEGATO "C"

3. POSIZIONE DEL MILITARE AL MOMENTO DELL'INCIDENTE(3)

- in servizio
- in licenza dal _____ al _____
- in permesso giornaliero dalle ore _____ alle ore _____
- in convalescenza di giorni _____ dal _____ al _____
- in libera uscita
-
-

4. PARERE DI MASSIMA SULLA DIPENDENZA O MENO DELL'INCIDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO (4)

.....
.....

5. "TITOLO" DI APPARTENENZA DELL'INCIDENTE (5)

- "TITOLO I"
- "TITOLO II"
- "TITOLO III"

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE

.....
.....
.....
.....

segue ALLEGATO "C"

N O T E

- (1) Indicare nel dettaglio il luogo in cui è avvenuto l'incidente allegando eventualmente un semplice "schizzo planimetrico" da cui risulti anche la posizione della sede di servizio e/o della località di residenza (nei casi in cui sia necessario accertare se l'incidente è avvenuto o no "in itinere").
- (2) Descrizione sommaria dell'incidente (sulla base dei dati in possesso del Comando) prescindendo dai risultati di eventuali indagini della Magistratura e/o della Polizia stradale.
- (3) Barrare la casella appropriata precisando gli eventuali dati chiesti.
- (4) Da esprimere sulla base dei primi elementi noti (da confermarsi o no in sede di compilazione della documentazione prevista)
- (5) Indicare a quale "TITOLO" - tra quelli indicati dalla "Guida Pratica" di Difesa Gabinetto - potrebbe essere ricondotto l'incidente sulla base delle prime informazioni in possesso del Comando.

ANNESSI ALLA CIRCOLARE N. 1000/033

PAGINA BIANCA

Annesso n. 1

LEGGE 3 GIUGNO 1981, N. 308

NORME IN FAVORE DEI MILITARI DI LEVA E DI CARRIERA APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE, AI CORPI ARMATI ED AI CORPI MILITARMENTE ORDINATI, INFORTUNATI O CADUTI IN SERVIZIO E DEI LORO SUPERSTITI.

Art. 1

Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze Armate, nei Corpi Armati e nei Corpi Militarmente Ordinati, gli Allievi Carabinieri, gli Allievi della Guardia di Finanza, gli Allievi del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, gli Allievi del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato, gli Allievi della prima classe dell'Accademia Navale, gli Allievi delle Scuole e Collegi Militari, i Militari Volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla Legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

Art. 2

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, ed ai loro congiunti, cui già non spettino in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonché i benefici previsti dagli Art. 15 e 16 della Legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Art. 3

La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di Polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

E' fatto salvo questo disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

segue Annesso n. 1

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e col laterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

Art. 4

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1 si applicano le norme sull'equo indennizzo, di cui alla Legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5

Ai superstiti dei militari di cui al precedente art. 1 nonché di quelli in servizio permanente e di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 6

Ai familiari dei soggetti di cui al precedente art. 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla Legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni. Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

Art. 7

I benefici derivati dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gen 1979.

Art. 8

Restano salve le disposizioni più favorevoli previste in materia per gli appartenenti ai Corpi di polizia dalle leggi vigenti.

Art. 9

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione del capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1981.

All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'anno 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1981

PERTINI

FORLANI - LAGORIO - ANDREATTA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

segue Annesso n. 1MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale delle Pensioni
Ufficio del Direttore Generale

Prot. n. 49.000/A/4/D.G.

Roma, li 19 dicembre 1981

indirizzi omessi

OGGETTO: Legge 3 giugno 1981, n. 308.

Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti.
Particolare trattamento pensionistico.
Speciale elargizione.

~~~~~

1. Si scioglie la riserva contenuta al punto 3 della circolare n. 68.000/B/11/D.G. in data 18 luglio 1981 della Scrivente.
2. La legge 3 giugno 1981, n. 308, pubblicata nella G.U. n. 164 del 17.6.1981, nel dettare norme in favore, tra gli altri, dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi di Polizia, ha in particolare previsto quanto segue:

art. 3 - Trattamento pensionistico - Vittime del dovere.

- a) Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia (e, limitatamente a questi ultimi, alle vedove e agli orfani dei militari di truppa), caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari (\*) ovvero in operazioni di soccorso (\*\*), è concessa - anche d'ufficio - la pensione pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso, o, se più favorevole, la pensione pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore.

..//..

---

(\*) Il servizio di vigilanza ad infrastrutture civili e militari è da riferire al servizio di vigilanza a beni immobili e mobili cui i militari sono comandati.

(\*\*) Possono configurarsi come tali "non soltanto le operazioni di soccorso ordinate dalle autorità superiori, ma anche quelle compiute d'iniziativa del militare singolo.

Non si ritiene però che ai fini di cui trattasi possa prescindersi dal nesso di causalità che deve intercorrere tra il rapporto di servizio cui il militare è astretto e l'intervento di soccorso prestato. In sostanza, tale intervento deve costituire un fatto connesso con gli obblighi di servizio, nel senso che dev'essere stato espressamente comandato o comunque riconducibile, almeno potenzialmente, ai predetti obblighi, costituendo il servizio, in quest'ultimo caso, l'occasione dell'intervento".

segue Annesso n. 1

- b) Alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa delle Forze Armate e degli altri soggetti indicati nell'art. 1 della stessa legge n. 308, caduti vittime del dovere alle condizioni di cui alla lettera a), viene accordato, anche d'ufficio, il trattamento privilegiato di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, con gli aumenti previsti dall'art. 15 della legge 26 gennaio, n.9 ( \* ), in quanto più favorevole del trattamento economico di servizio.
- c) In mancanza della vedova e degli orfani, il trattamento indicato nelle precedenti lettere a) e b) è liquidato, anche d'ufficio, ai genitori o ai collaterali rispettivamente:
- lett. a) - nelle misure percentuali previste dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per la reversibilità delle pensioni privilegiate ordinarie;
- lett. b) - secondo misure fisse prestabilite, rapportate agli importi della tabella B annessa alla legge n. 177 aumentati per gli effetti del citato art. 15 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 ( \* ).

Alla concessione del particolare trattamento pensionistico sancito dal presente articolo provvede questa Direzione Generale sia per gli appartenenti alle Forze Armate che per i militari dell'Arma dei Carabinieri, anche d'ufficio, in relazione agli eventi verificatisi posteriormente al 2 luglio 1981 (entrata in vigore della legge n. 308), e su domanda di parte per gli eventi a cavallo fra il 1° gennaio 1979 ed il 1° luglio 1981.

Art. 5 - Speciale elargizione - Vittime del dovere.

Ha innovato per quanto riguarda le fattispecie di servizio disciplinate dall'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed ha ampliato la sfera dei destinatari di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge: viene riconosciuto ora - anche d'ufficio per gli eventi di data posteriore al 2 luglio 1981, e su domanda di parte per gli eventi di data posteriore al 1° gennaio 1979 fino al 1° luglio 1981 - ai superstiti dei militari comunque in servizio alle dipendenze dello Stato, ivi compresi i soggetti indicati nell'art. 1 della legge n. 308, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari (\*\*), ovvero in operazioni di soccorso (\*\*\*), il diritto ad una speciale elargizione dell'importo di lire 100 milioni, secondo il seguente ordine di priorità e di esclusione stabilito dall'art. 6 della legge n. 466 quale modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720:

- coniuge superstite e figli se a carico;
- figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- genitori;
- fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Alla concessione del beneficio è competente:

- la Scrivente, relativamente alle pratiche degli appartenenti alle Forze Armate;
- il Ministero dell'Interno, per le pratiche dei militari dell'Arma dei Carabinieri.

(\*) O, qualora più favorevole, il trattamento di cui alla legge 17 ottobre 1967 n. 974, e successive modificazioni.

(\*\*) cfr. nota a pagina 1.

(\*\*\*) cfr. nota a pagina 2.

segue Annesso n. 1

Si ritiene opportuno far presente, al riguardo, che ad erogare la speciale e largizione di f. 100 milioni già stabilita dal summenzionato art. 2 della legge 13 agosto 1980, n. 466 in favore dei superstiti dei militari dell'Arma deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, o in servizio di ordine pubblico, o relative ad eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, provvederà per i casi contemplati nell'art. 3 della legge 4 dicembre 1981, n. 720 il cennato Ministero dell'Interno.

Analogamente, lo stesso Ministero è competente ad erogare la speciale elargizione di f. 100 milioni, prevista dall'art. 3 della legge n. 466, in favore dei militari dell'Arma che abbiano riportato per diretto effetto di ferite o lesioni subite in servizio, nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 della menzionata legge n. 466, "un'invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego".

Provvederà, invece, ove si verificassero le fattispecie di cui al testè richiamato art. 3, questa Direzione Generale nei riguardi dei militari delle tre Forze Armate.

Art. 6 - Speciale elargizione - Eventi violenti (NON vittime del dovere)

E' prevista la corresponsione di una speciale elargizione dell'importo di f. 50 milioni (elevabili a f. 80 milioni qualora il dante causa abbia avuto persone a carico) ai familiari degli stessi soggetti, e con analoghe modalità di attribuzione, di cui al precedente articolo 5 (militari comunque in servizio alle dipendenze dello Stato, ivi compresi i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 308 ed ivi compresi - s'intende - gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri) deceduti per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate durante la prestazione di servizio.

Si precisa, al riguardo, che la locuzione "eventi di natura violenta... nel l'adempimento del servizio" va riferita a qualsiasi evento violento intervenuto in costanza di servizio ma non necessariamente a causa di servizio.

La provvidenza sarà erogata da questa Direzione Generale sia ai familiari dei militari dell'Arma dei Carabinieri che ai familiari degli appartenenti alle tre Forze Armate, anche d'ufficio per gli eventi verificatisi posteriormente al 2 luglio 1981 (entrata in vigore della legge n. 308), e su domanda di parte per gli eventi di data posteriore al 1° gennaio 1979 fino al 1° luglio 1981.

D O C U M E N T A Z I O N E

Qualora si verifichi (o si sia verificato) l'evento dannoso di cui:

- all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, alla cui applicazione (erogazione di f. 100 milioni) provvede la Scrivente nei riguardi dei militari delle tre Forze Armate che siano colpiti fino a riportare un'invalidità permanente, nel mentre per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, anch'essi resi permanentemente invalidi, è competente il Ministero dell'Interno;

segue Annesso n. 1

- all'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, che prevede per gli aventi titolo delle vittime del dovere l'attribuzione di un particolare trattamento pensionistico, attribuzione che è demandata a questa Direzione Generale per le pratiche di tutti i militari, compresi quelli dell'Arma dei Carabinieri;
- all'art. 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, con riferimento soltanto ai militari delle tre Forze Armate in ordine all'erogazione ai superstiti, da parte della Scrivente, della speciale elargizione di £. 100 milioni, restando attribuita al Ministero dell'Interno la competenza ad erogare la elargizione stessa per le pratiche dei militari dell'Arma dei Carabinieri;
- all'art. 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, da riferire a tutti i militari, compresi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, ai fini della corresponsione ai familiari - a cura di questa Direzione Generale - della speciale elargizione di £. 50 o 80 milioni,

il Comando o Ufficio presso cui prestava servizio il militare dovrà trasmettere alla Scrivente per l'emissione dei decreti concessivi delle provvidenze spettanti:

- a) dettagliato rapporto, dallo stesso redatto, sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento, corredato di testimonianze, di perizie e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito;
- b) certificato di morte del dipendente;
- c) verbale con il quale la competente Commissione medico ospedaliera ha giudicato il decesso o l'invalidità permanente del militare dipendente da causa di servizio.  
Relativamente all'evento di natura violenta contemplato dall'art. 6, è d'uopo precisare che il verbale dovrà sempre contenere, ai fini della trattazione della pratica di pensione privilegiata, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio dell'evento mentre - per quanto concerne la speciale elargizione - la Commissione medica dovrà pronunciarsi soltanto sul nesso di causalità tra l'evento ed il servizio inteso quale occasione-circostanza in cui l'evento stesso - decesso - si è verificato;
- d) copia od estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o certificato di stato libero del dipendente;
- e) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, dal richiedente l'elargizione, comprovante lo stato di famiglia del deceduto alla data del decesso e se lo stesso ha lasciato figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati.

Relativamente, poi, all'ulteriore documentazione occorrente nei singoli casi di attribuzione delle speciali elargizioni di cui agli artt. 5 e 6 della più volte ripetuta legge n. 308, si precisa quanto segue:

- Beneficiario coniuge superstite

In aggiunta alla documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) ed e), è necessario inviare i seguenti atti:

- . dichiarazione dell'Ufficio o Comando di appartenenza del dipendente da cui risulti se lo stesso percepiva le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge superstite;
- . atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva - come previsto al punto e) - da cui dovrà risultare anche se è stata pronunciata sentenza di annullamento di matrimonio, ovvero di separazione giudiziale per colpa

segue Annesso n. 1

del superstite tranne che siano cessati gli effetti della separazione stessa a seguito di comportamento non equivoco al riguardo: dovrà risultare, altresì, se il superstite era comunque a carico del dipendente pur non percependo - quest'ultimo - le quote di aggiunta di famiglia per il superstite medesimo;

- . certificato di nascita del coniuge superstite;
- . certificato di residenza del coniuge superstite.

- Beneficiari coniuge superstite e figli a carico

In aggiunta alla documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) ed e), occorrono i seguenti atti:

- . dichiarazione dell'Ufficio o Comando di appartenenza del dipendente dalla quale risulti se lo stesso percepiva le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per i figli;
- . atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva - come previsto al punto e) - da cui dovrà risultare anche se è stata pronunciata sentenza di annullamento del matrimonio, ovvero di separazione giudiziale per colpa del superstite tranne che siano cessati gli effetti della separazione stessa a seguito di comportamento non equivoco al riguardo: dovrà risultare altresì qualora abbia lasciato figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati) se gli stessi, o quali di essi, insieme al superstite, erano a carico del dipendente pur non percependo - quest'ultimo - le quote di aggiunta di famiglia;
- . copia od estratto per riassunto dell'atto di nascita (da richiedersi ai sensi dell'art. 3 del D.L.R. 2 maggio 1957, n. 432) dei figli a carico con l'indicazione della paternità e maternità;
- . certificato di nascita del coniuge superstite;
- . certificato di residenza del coniuge superstite.

Per gli orfani minori degli anni 18 e per gli interdetti ed inabilitati occorre l'atto di reimpiego del Giudice Tutelare presso la Pretura, vistato dalla Procura della Repubblica per la somma attribuibile a ciascuno degli orfani stessi, nonchè l'estratto di nascita dell'eventuale garante citato nell'atto medesimo.

- Beneficiari figli

In aggiunta alla documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) ed e), sono necessari i seguenti atti:

- . copia od estratto per riassunto dell'atto di nascita (da richiedersi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432) di ciascun figlio con l'indicazione della paternità e maternità;
- . certificato di morte della madre o copia autenticata della sentenza di annullamento del matrimonio o di separazione giudiziale per colpa della stessa;
- . certificato di residenza di ciascun figlio:

segue Annesso n. 1

- . dichiarazione dell'Ufficio o Comando di appartenenza del dipendente dalla quale risulti se lo stesso percepiva le quote di aggiunta di famiglia per i figli;
- . atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva - come previsto al punto e) - da cui dovrà risultare, altresi, se i figli erano a carico del dante causa pur non percependo - quest'ultimo - le quote di aggiunta di famiglia per gli stessi.

Per gli orfani minori degli anni 18 e per gli interdetti ed inabilitati occorre, previa nomina del rappresentante legale, l'atto di reimpiego del Giudice Tutelare presso la Pretura, vistato dalla Procura della Repubblica, per la somma attribuibile a ciascuno degli orfani stessi, nonché l'estratto di nascita dell'eventuale garante citato nell'atto medesimo.

- Beneficiari genitori

In aggiunta alla documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) occorrono i seguenti atti:

- . copia od estratto per riassunto dell'atto di nascita del dipendente (da richiedersi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432) con l'indicazione della paternità e della maternità;
- . certificato di nascita dei genitori;
- . certificato di matrimonio dei genitori;
- . certificato di residenza dei predetti;
- . eventuale certificato di morte di uno dei genitori;
- . dichiarazione dell'Ufficio o Comando di appartenenza del dipendente dalla quale risulti se lo stesso percepiva le quote di aggiunta di famiglia per i genitori;
- . atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva - come previsto al punto e) - da cui dovrà risultare, altresi, se i genitori erano a carico del dante causa pur non percependo - quest'ultimo - le quote di aggiunta di famiglia per gli stessi.

- Beneficiari fratelli e sorelle conviventi a carico

In aggiunta alla documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) ed e), occorrono i seguenti atti:

- . copia od estratto per riassunto dell'atto di nascita del dipendente (da richiedersi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432) con l'indicazione della paternità e maternità;
- . atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva - come previsto al punto e) - da cui dovrà risultare, altresi, se i fratelli e sorelle erano conviventi a carico del dante causa pur non percependo - quest'ultimo - le quote di aggiunta di famiglia per gli stessi;
- . copia od estratto per riassunto dell'atto di nascita dei fratelli e sorelle conviventi a carico con il dipendente (da richiedersi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432) con l'indicazione della paternità e maternità;

segue Annesso n. 1

- . certificato di matrimonio dei genitori;
- . certificato di morte dei genitori;
- . certificato di residenza per ciascun fratello o sorella convivente a carico.

Per i fratelli - sorelle minori degli anni 18 e per gli interdetti ed inabilitati occorre, previa nomina del rappresentante legale, l'atto di reimpiego del Giudice Tutelare presso la Pretura, vistato dalla Procura della Repubblica, per la somma a ciascuno attribuibile, nonchè l'estratto dell'atto di nascita del - l'eventuale garante citato nell'atto medesimo.

E' appena il caso di far presente che la documentazione richiesta per la trattazione delle pratiche relative ai decessi verificatisi dal 1° gennaio 1979 fino al 1° luglio 1981 è la stessa sopra indicata da inviare a corredo della domanda di parte.

Si precisa, ancora, che per quanto attiene ai requisiti inerenti allo stato civile, alla convivenza ed al carico, è necessario far espreso riferimento alla data del decesso del dipendente.

Per attribuire ai militari delle tre forze Armate (che abbiano riportato una invalidità permanente) la speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge n. 466, occorre la domanda dell'interessato unitamente al rapporto del Comando od Ufficio di appartenenza dell'interessato stesso ed al verbale della Commissione medico-ospedaliera.

Per doverosa informazione sugli effetti della vigente normativa, si fa presente ancora quanto segue:

- sono cumulabili l'indennizzo privilegiato aeronautico, la pensione privilegiata "tradizionale" di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la speciale elargizione prevista dall'art. 6 della legge n. 308 e l'equo indennizzo ridotto della metà;
- sono cumulabili la speciale elargizione - vittime del dovere - sancita dall'art. 5 della legge n. 308, il particolare trattamento pensionistico e lo equo indennizzo ridotto della metà;
- sono cumulabili la speciale elargizione prevista dall'art. 6 della legge n. 308, la pensione privilegiata "tradizionale" e l'equo indennizzo ridotto della metà: s'intende però che qualora l'evento violento non risulti di pendente da causa di servizio, non si fa luogo alla concessione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;
- sono cumulabili le speciali elargizioni, di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 308, con la più immediata provvidenza assistenziale prevista al punto VIII° della circolare di Difeassist n. 1 in data 31.8.1978.

IL DIRETTORE GENERALE  
M. Diaferia

Annesso n. 2

LEGGE 13 AGOSTO 1980, N. 466

SPECIALI ELARGIZIONI A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI PUBBLICI E DI CITTADINI  
VITTIME DEL DOVERE O DI AZIONI TERRORISTICHE

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1980)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 è aggiunto il seguente comma:

"Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma si intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso"

Art. 2

La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 7 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.

A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.

La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo art. 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

Art. 3

Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia, al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai Funzionari di Pubblica Sicurezza, al personale del Corpo di Polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, ai Vigili del Fuoco, agli appartenenti alle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.

segue Annesso n. 2

Art. 4

L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presta assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 5

Ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano un'invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni. La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.

Art. 6

La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se conviventi a carico;
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

Art. 7

La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.

Art. 8

Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione.

Art. 9

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del Tesoro.

Art. 10

I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1973.

segue Annesso n. 2

Art. 11

La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta a lire 100 milioni ed è esente da IRPEF.

Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.

Art. 12

Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Art. 13

All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA - ROGNONI - PANDOLFI - LAGORIO -

MORLINO - REVIGLIO - MARCORA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli : MORLINO

segue Annesso n. 2

LEGGE 4 DICEMBRE 1981, N. 720

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEGLI ARTICOLI 5, 6 E 10 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 1980, N. 466

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 10 dicembre 1981)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

"Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".

Art. 2

L'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

"La speciale elargizione di cui alla presente legge ed altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico;
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile".

Art. 3

L'articolo 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

"I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge.

segue Annesso n. 2

Art. 4

All'onere di lire 12.800 milioni derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico dei fondi stanziati con la legge 13 agosto 1980, n. 466.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI - ROGNONI - LAGORIO - DARIDA -

FORMICA - BARTOLOMEI-LA MALFA - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

## Annesso n. 3

DECRETO MINISTERIALE 30 OTTOBRE 1980

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 AGOSTO 1980, N. 466 RECANTE SPECIALI ELARGIZIONI A FAVORE DI CATEGORIE DI DIPENDENTI PUBBLICI E DI CITTADINI VITTIME DEL DOVERE O DI AZIONI TERRORISTICHE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

I MINISTRI DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELLE FINANZE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TESORO

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Considerato che l'art. 9 della legge predetta prevede che le modalità di attuazione della legge stessa siano stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

Considerato, altresì, che il secondo comma dell'art. 13 della legge medesima ha autorizzato il Ministro del tesoro a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio:

Decreta

## Art. 1

Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni a favore delle famiglie dei caduti "Vittime del dovere" appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile istituito con legge n. 1083 del 7 dicembre 1959 e ai vigili del fuoco provvede, anche d'ufficio il Ministero dell'interno.

Per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466, e a decorrere dal 1° gennaio 1973, i quali non trovino corrispondenza nelle previsioni della legge 27 ottobre 1973, n. 629 è necessaria la domanda degli interessati.

## Art. 2

Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al precedente articolo, l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto nell'adempimento del dovere redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento, per ulteriore inoltro al Ministero dell'interno che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto.

All'emanazione del provvedimento suddetto provvede la Direzione Generale della pubblica sicurezza salvo per i vigili del fuoco per i quali il provvedimento stesso viene emanato dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

segue Annesso n. 3

Art. 3

omissis

Art. 4

Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni a favore dei familiari degli appartenenti alle Forze armate dello Stato deceduti "Vittime del dovere", in servizio di ordine pubblico o di soccorso, provvede, anche d'ufficio, il Ministero della Difesa.

A tal fine, l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il militare caduto redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito.

Tale rapporto viene trasmesso al Ministero della Difesa che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto.

Per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge del 13 agosto 1980, n. 466, e a decorrere dal 1° gennaio 1973, il Ministero suddetto provvede su domanda degli interessati.

Art. 5

omissis

Art. 6

Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni ai sogetti indicati negli articoli 3 e 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, i quali abbiano riportato nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto di impiego, si provvede su domanda degli interessati.

Ai fini della predetta corresponsione, le autorità, gli uffici o comandi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, secondo le procedure ivi previste, inoltrano, nel più breve tempo possibile, un dettagliato rapporto sulle cause che hanno determinato l'invalidità, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro utile elemento conoscitivo, ai competenti Ministeri che, sulla base delle risultanze istruttorie e del giudizio sanitario espresso dalle commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 provvederanno alla emanazione del decreto di concessione della speciale elargizione.

Le commissioni mediche di cui al comma precedente devono accertare se le ferite o lesioni subite nelle circostanze e alle condizioni stabilite dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, abbiano provocato da sole, nel soggetto una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, necessariamente la cessazione del rapporto di impiego.

Per le persone che, legalmente richieste, abbiano prestato l'assistenza prevista dall'art. 4 della legge stessa, le predette commissioni devono accertare se le ferite o lesioni di cui al comma precedente abbiano provocato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto di impiego.

Art. 7

omissis

segue Annesso n. 3

Art. 8

Alla corresponsione dell'elargizione di f. 100 milioni ai cittadini che per effetto di ferite o di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa, provvede, su domanda degli interessati, il Ministero dell'interno.

Ai fini della corresponsione della predetta elargizione, il prefetto della provincia dove si è verificato l'evento trasmette al Ministero dell'interno il rapporto di cui all'art. 6 del presente decreto.

Il provvedimento di concessione dell'elargizione viene adottato sulla base del giudizio sanitario espresso dalle commissioni medico ospedaliere di cui all'art. 6 del presente decreto e su parere favorevole della commissione ministeriale prevista dal precedente art. 7.

Art. 9

La speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alle altre in essa richiamate viene corrisposta, nei casi in cui compete, alle famiglie secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 della legge stessa.

Gli stessi criteri si applicano per la concessione dell'integrazione della speciale elargizione, in conseguenza dell'elevazione del suo importo a lire 100 milioni, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1973 fino alla data di entrata in vigore della legge n. 466/1980.

Art. 10

Nel caso previsto dal numero 1) dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, la speciale elargizione di cui alla legge stessa e alle altre leggi in essa richiamate viene ripartita in misure uguali tra il coniuge superstite e i figli conviventi a carico del defunto.

Per figli, fratelli e sorelle conviventi a carico del defunto si devono intendere i familiari che convivano con la vittima all'atto del decesso per i quali percepiva gli assegni familiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e delle successive leggi concernenti la materia.

Per i privati cittadini che abbiano perduto la vita in conseguenza della assistenza prestata ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché per i privati cittadini vittime di azioni terroristiche, si fa riferimento ai criteri stabiliti dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dalle successive leggi concernenti la materia ai fini della individuazione dei familiari conviventi a carico.

Art. 11

Il contributo nelle spese funerarie per il personale di cui all'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466, da corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene determinato nella misura seguente:

- 1) quota fissa di lire 500.000;
- 2) lire 100.000 per ogni familiare convivente a carico del dipendente deceduto.  
Detto contributo non dovrà superare in ogni caso l'importo complessivo di lire un milione.

Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n.466, il beneficio verrà corrisposto a domanda degli aventi diritto.

segue Annesso n. 3

Art. 12

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pub  
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro dell'interno

ROGNONI

Il Ministro di grazia e giustizia

SARTI

Il Ministro della difesa

LAGORIO

Il Ministro delle finanze

REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

BARTOLOMEI

Il Ministro del tesoro

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 15 novembre 1980

Registro n. 18 Interno, foglio n. 213

Annexo n. 4

LEGGE 17 OTTOBRE 1967, N. 974

TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI CONGIUNTI DEI MILITARI E DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO VITTIME DI AZIONI TERRORISTICHE O CRIMINOSE E DEI CONGIUNTI DEI CADUTI PER CAUSE DI SERVIZIO.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 6 novembre 1967)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminoso o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonché ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità con - tratta o aggravata per causa di servizio, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

E' data facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al 1° comma.

Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'Amministrazione alla quale apparteneva il militare o il dipendente civile.

Art. 2

Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940 - 1945 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i congiunti dei militari di leva caduti per causa di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi già verificatisi.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta

segue Annesso n. 4

ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO - TAVIANI - PRETI-

COLOMBO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Annesso n. 5

MINISTERO DELLA DIFESA  
Direzione Generale delle Pensioni  
Ufficio del Direttore Generale

Prot. n. 11000/DG

Roma, 27 ottobre 1975

OGGETTO: Equo indennizzo  
Indennizzo privilegiato aeronautico

indirizzi omissi

Com'è noto, l'equo indennizzo e l'indennizzo privilegiato aeronautico vengono liquidati, in base alle vigenti disposizioni, ad istanza di parte.

I termini per la presentazione delle relative domande sono:

- a) per l'equo indennizzo, 6 mesi dal verificarsi dell'evento ovvero dalla sottoscrizione per accettazione del processo verbale con cui viene classificata a categoria di pensione l'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 51 del D.P.R. n. 686 del 3 maggio 1957);
- b) per l'indennizzo privilegiato aeronautico:
  - 10 anni (prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 del Codice Civile) dal verificarsi dell'evento ovvero dalla data di sottoscrizione per accettazione del processo verbale con cui viene riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della infermità, quando si tratti di liquidazione a favore dell'interessato, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio per infermità giudicate ascrivibili ad una delle prime tre categorie di pensione, di cui alla tabella A annessa alle leggi 10 ago 1950, n. 648, e 18 mar 1968, n. 313;
  - 5 anni a pena di decadenza (art. 12 della legge 10 gen 1929, n. 59) dalla data dell'evento letale, quando si tratti degli eredi del dante causa.

Orbene, questa Direzione Generale ha rilevato che, di frequente, evidentemente per mancanza di informazione, gli aventi diritto, soprattutto in materia di equo indennizzo, o presentano le domande in ritardo o non le presentano affatto, perdendo così, irrimediabilmente, i diritti di cui sono portatori.

Per quanto precede, si pregano vivamente gli Enti in indirizzo di voler dare la massima diffusione alle disposizioni di cui sopra è cenno, curando, in particolare, che ne siano informati gli eredi del dante causa.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Dott. Michele DIAFERIA

Annesso n. 6

MINISTERO DELLA DIFESA  
Direzione Generale delle Provvidenze per il Personale  
1<sup>a</sup> Divisione

Circ. n. 2

Roma, li 1-1-1985

INTERVENTI ASSISTENZIALI (SUSSIDI)  
A FAVORE DEL PERSONALE  
MILITARE E CIVILE

segue Annesso n. 6

P R E M E S S A

L'erogazione di interventi assistenziali individuali in denaro (sussidi) è una facoltà discrezionale dell'Amministrazione che si concretata in un gesto di solidarietà verso i dipendenti militari e civili, in servizio ed in quiescenza, ed i loro familiari conviventi, ovvero superstiti.

L'attività assistenziale si incentra - in conformità alle direttive del Sig. Ministro ed in aderenza alle osservazioni ed ai suggerimenti formulati dagli Organi di controllo - sull'accertamento dello stato di bisogno dei richiedenti, non astrattamente presupposto, ma concretamente accertato in relazione a specifiche e particolari circostanze. Da ciò scaturisce che l'intervento assistenziale non può assumere finalità analoghe alle attività di Enti mutualistici e assicurativi e, nel contempo, per il più corretto impiego dei fondi assegnati in bilancio, l'intervento stesso, necessariamente contenuto nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, deve essere suffragato da regolare documentazione probante e deve essere tempestivo, sia al momento della richiesta che in quello della concessione. Una richiesta intempestiva, in linea di massima, non denuncia infatti uno stato di bisogno e non può, quindi, essere presa in considerazione; come non possono essere prese in considerazione le richieste motivate da insufficienza nel trattamento economico retributivo che, oltretutto, richiederebbero una erogazione costante nella periodicità e nella misura.

segue Annesso n. 6

## Capo I

## CRITERI

L'assistenza, mediante la concessione di interventi assistenziali individuali in denaro (sussidi), deve rispettare i seguenti criteri:

- a. essere fondata su valida, regolare, documentata istanza del richiedente. Nel caso di comprovata ed urgente necessità dell'intervento il Comando/Ente, responsabilmente vagliata sia la situazione emergente che le possibilità di acquisire valida ed esauriente certificazione, potrà formulare richiesta telegrafica, riservandosi di inviare, al più presto possibile, il modulo di richiesta di intervento e la relativa documentazione;
- b. intervenire esclusivamente quando esiste un comprovato grave e contingente stato di bisogno provocato da eventi eccezionali e/o particolari. Nella relativa valutazione sarà tenuto debito conto del carico di famiglia del richiedente, del reddito complessivo nel nucleo familiare, di eventuali interventi assistenziali effettuati in precedenza, nonché di ogni altro fattore che si rifletta favorevolmente o sfavorevolmente sulla di lui situazione economica;
- c. coprire, parzialmente, sensibili ed indispensabili spese sostenute in dipendenza dell'evento e/o di rilevanti danni subiti relativamente ai beni di prima necessità;
- d. non avere carattere generalizzato, risarcitorio, istituzionalizzato e periodico;
- e. essere tempestiva, sia nella richiesta, sia nella concessione, rispetto all'evento che ha causato lo stato di bisogno;
- f. non avere carattere preventivo, eccetto che nei casi di comprovata ed eccezionale necessità ed urgenza;
- g. tenere conto degli interventi di natura economica dovuti da organismi mutualistici, assicurativi o scolastici, sia di natura pubblica che privata.

## Capo II

## DESTINATARI DELL'ASSISTENZA

Destinatari dell'assistenza sono:

- a. il personale in servizio ed il personale in quiescenza, nonché i familiari conviventi del predetto personale;
- b. il personale già appartenente all'Amministrazione della Difesa limitata - mente a specifici fatti od eventi intervenuti nel periodo di servizio prestato;
- c. i familiari superstiti del personale deceduto purchè titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità;
- d. i militari di leva in servizio, o loro familiari, nei seguenti casi:
  - (1) durante l'espletamento del servizio di leva: al coniuge o ai figli, o ai genitori che si trovino senza mezzi di sostentamento per effetto del servizio militare che il congiunto sta espletando. L'intervento non può avere carattere periodico;

segue Annesso n. 6

- (2) dopo la cessazione del servizio di leva, purchè ricorrano circostanze eccezionali di gravi difficoltà economico-familiari:
- (a) al militare cessato dal servizio per grave invalidità, riconosciuta dipendente da causa di servizio;
  - (b) al coniuge, o ai figli, o ai genitori superstiti del militare deceduto per causa di servizio, se titolari di trattamento pensionistico di reversibilità.

### Capo III

#### MOTIVI

I motivi che possono originare richieste di interventi assistenziali in danaro (sussidi), a prescindere da altri eventuali che potranno di volta in volta essere rappresentati dall'On. Sig. Ministro ovvero dall'On. Sottosegretario delegato per materia, sono i seguenti:

Spese conseguenti a:

- a. intervento di alta chirurgia o di particolare delicatezza e/o gravità;
- b. malattia che abbia comportato sensibili ed indispensabili spese;
- c. prestazione sanitaria fruita all'estero nel caso sia documentata dalla USL l'impossibilità o l'inopportunità di avvalersi della medesima prestazione in patria o nei paesi del MEC;
- d. applicazione di protesi indispensabile (commisurata al costo della protesi realizzata con materiali di adeguata affidabilità e funzionalità, con esclusione di esigenze estetiche);
- e. assistenza del dipendente e di familiare convivente, lesa in modo grave e permanente (invalido civile);
- f. onoranze funebri, acquisto loculo e traslazione salma, tenendo presente che per il personale militare e civile deceduto in servizio gli oneri documentati ed indispensabili di natura funeraria e/o correlati debbono essere diversi da quelli per i quali è previsto l'intervento della Direzione Generale della Sanità Militare (onoranze funebri nel luogo del decesso ed eventuale traslazione; circolare n. 68/1805 in data 11-8-1983 di Difesan),

purchè dette spese siano state sostenute in relazione agli specifici motivi sopra elencati:

- (1) dal personale in servizio e in quiescenza:
- (a) per il coniuge convivente, purchè venga dichiarato sotto la personale responsabilità, l'impossibilità di avvalersi di similari congrue provvidenze da parte di Enti pubblici o privati e sempre che l'esigenza, a fronte del reddito complessivo del nucleo familiare, venga a determinare gravi difficoltà di ordine economico;
  - (b) per i figli conviventi e senza mezzi propri di sostentamento;
  - (c) per i genitori con inadeguati mezzi di sostentamento, allorchè vi sia stato concorso nelle spese e, comunque, con proporzionale riduzione in presenza di fratelli e/o sorelle, anche se questi ultimi sono impossibilitati a concorrere;

segue Annesso n. 6

- (d) per i suoceri con inadeguati mezzi di sostentamento, allorchè vi sia stato concorso nelle spese, come nella ipotesi che precede;
- (2) dal coniuge, o dai figli superstiti, purchè titolari di trattamento pensionistico di reversibilità e privi di altri redditi di lavoro o non;
- g. trasloco, in esecuzione di sentenza di sfratto, dall'appartamento in affitto, purchè non demaniale, in altro in locazione a motivo del riconosciuto diritto del proprietario di avere la disponibilità dell'alloggio per propria necessità.

Tali spese si riferiscono:

- (1) al trasporto delle masserizie nel nuovo alloggio;
- (2) ai canoni per l'allaccio delle utenze domestiche (luce, gas, telefono);
- (3) ad oneri legali.

NON SONO PROPONIBILI INTERVENTI NEI CASI DI TRASFERIMENTI DI SEDE ANCHE SE A DOMANDA, in quanto l'art. 22 ultimo comma, della legge 836 del 18-12-1973 esclude in siffatta ipotesi (trasferimento a domanda) qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità;

- h. procedimento giudiziario, al quale sia stato sottoposto il dipendente a causa dell'espletamento del servizio, conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione in sede penale, civile e amministrativa e/o col proscioglimento istruttorio in sede penale; la richiesta di sussidio può essere avanzata anche quando l'eventuale procedimento disciplinare, conseguente al giudizio penale, civile ed amministrativo, si concluda con provvedimenti che non comportino sanzioni amministrative;
- i. rapina, furto con scasso, con violenza o strappo (escluso il furto con destrezza e quello di autovettura o su autovettura) da cui derivi la perdita di denaro contante (l'entità dell'intervento farà riferimento alla retribuzione mensile del dipendente) e/o di beni non pignorabili a norma di legge qualora risultino dal rapporto di denuncia inoltrato dall'interessato alle autorità di P.S. e ai CC.;
- l. calamità naturale, per quanto riguarda beni mobili di prima necessità e sempre che non siano previsti interventi da parte dello Stato, delle Regioni o di Enti pubblici o privati;
- m. incendio, incidente, ecc., qualora abbia provocato perdita e/o danni rilevanti ai beni di prima necessità (escluso autovetture, motomezzi);
- n. trasporto dei figli del personale, con famiglia al seguito, in servizio con obbligo di residenza in località di grande isolamento distanti dai centri abitati e, quindi, dalle relative strutture scolastiche, che frequentino scuole elementari e medie di 1° e 2° grado non servite da regolari servizi pubblici o scolastici (scuolabus);
- o. motivi non compresi nella sopracitata elencazione saranno esaminati di volta in volta alla luce dei criteri generali di intervento del presente documento.

segue Annesso n. 6

Capo IV

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE

Alla richiesta di sussidio debbono essere allegati i seguenti documenti:

a. dimostrazione della situazione economico-familiare:

- (1) originale o copia autenticata dell'ultima busta stipendio o paga;
- (2) modello 740 e/o dichiarazione resa e sottoscritta del richiedente di nanzi a pubblico ufficiale (incaricato dal Sindaco o Funzionario pre posto alle certificazioni presso l'Amministrazione Militare) - ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 4-1-1968 n. 15 - dalla quale risulti:
  - (a) composizione del nucleo familiare dell'interessato con l'indicazione, per ciascun componente, del cognome, nome, data di nascita e rapporto di parentela con il dipendente;
  - (b) professione di ciascun componente il nucleo familiare;
  - (c) reddito annuo di ciascun componente il nucleo familiare;
  - (d) eventuali rendite provenienti da terreni, fabbricati o altri beni di ciascun componente il nucleo familiare, ivi compresi i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, secondo le norme di legge;
  - (e) contributi, rimborsi o risarcimenti ottenuti o da ottenere, per effetto del motivo o dei motivi per i quali si richiede l'intervento, da organismi mutualistici, assistenziali, assicurativi o scolastici di natura pubblica o privata;
- (3) certificazioni di eventuali mutui e/o prestiti contratti con Istituti di credito o Enti pubblici;
- (4) certificazione dell'eventuale canone locatizio;

b. documentazione delle spese effettuate e/o i danni subiti (a seconda dei motivi adottati):

- (1) documento in originale, o debitamente autenticato per copia conforme, in regola con le norme fiscali relativo alle spese sostenute;
- (2) copia del certificato di morte, per il decesso o dichiarazione sostitutiva resa come al precedente para. a. (2) dalla quale risulti, tra l'altro, il lascito o meno di beni in eredità da parte del "decuius";
- (3) impegnativa di spesa, in casi particolari di comprovata ed urgente necessità di intervento chirurgico;
- (4) dichiarazione medica circa l'indispensabilità della applicazione della protesi per motivi di funzionalità;
- (5) copia del certificato di invalidità civile, per i lesi in modo grave o permanente;
- (6) copia della denuncia per rapina, furto con scasso, con violenza o strappo e per qualsiasi altro evento consumato con violenza (escluso il furto con destrezza e quello di autovettura o su autovettura);
- (7) copia della sentenza o del decreto di archiviazione per il procedimento giudiziario;

segue Annesso n. 6

- (8) fatture o ricevute relative a spese sostenute per il trasporto dei figli del personale che frequentino le scuole elementari e medie di 1° e 2° grado;
- (9) originale o copia autenticata di recente busta stipendio o cedola pensionistica dei genitori, suoceri, fratelli e cognati. Certificazioni anagrafiche di esistenza in vita e di composizione dei rispettivi nuclei familiari. Modello 740 dei predetti, tenuti alla sua presentazione agli uffici II.DD., in caso di richieste di intervento assistenziale per decesso di genitori e suoceri non a carico e già sprovvisti di adeguati mezzi di sostentamento;
- (10) copia autenticata della sentenza di sfratto, regolare fattura per il trasloco, copia del nuovo contratto di affitto stipulato, certificato anagrafico di mutato domicilio;
- (11) ogni altro documento idoneo a dimostrare la validità dei motivi adottati (es.: dichiarazione delle competenti autorità per danni a beni di prima necessità conseguenti a calamità naturali, ad incendio, ad incidente, ecc.).

#### Capo V

#### PROCEDURE

- a. Per la compilazione e l'inoltro di richieste di concessione di sussidi ordinari:
  - (1) le richieste di concessione di interventi assistenziali debbono essere compilate in duplice copia, sull'apposito modello;
  - (2) i compilatori del modello, quando il dipendente è in servizio, sono, nell'ordine:
    - (a) l'interessato;
    - (b) il Comandante di Corpo (o il Direttore o Funzionario paritetico) diretto superiore dell'interessato;
    - (c) il Titolare, o il suo delegato, dell'Ente centrale (Gabinetto, SS. MM., Segredifesa, Uffici Centrali, Direzioni Generali) o dell'Alto Comando periferico (\*) dal quale dipende il diretto superiore dell'interessato;
  - (3) i compilatori del modello quando il dipendente è in quiescenza oppure è deceduto, sono nell'ordine:
    - (a) l'interessato o il familiare superstite;
    - (b) il Titolare dell'Alto Comando periferico della Forza Armata (o il suo delegato) al quale apparteneva il dipendente ovvero nella cui giurisdizione il richiedente ha eletto il proprio domicilio;

---

N O T A (\*) : Per gli Alti Comandi periferici la delega può essere attribuita esclusivamente al Vice Comandante o al Capo di Stato Maggiore.

segue Annesso n. 6

- (4) il modello compilato e provvisto dei necessari documenti, deve essere inoltrato a Difeassist, in duplice copia, dal Comando o Ente sede dell'ultimo compilatore il quale deve:
- (a) controllarne la validità e completezza;
  - (b) esprimersi in merito allo stato di bisogno dell'interessato e del di lui familiare superstite, evidenziando fatti e circostanze idonee a meglio lumeggiare la richiesta di intervento.
- b. Per interventi assistenziali (sussidi) urgenti in casi particolari di comprovata ed eccezionale necessità, allorchè sia indispensabile intervenire con carattere preventivo:
- (1) il Titolare (o suo delegato) dell'Alto Comando periferico o Ente centrale dal quale dipende il Superiore diretto dell'interessato, compilerà il seguente messaggio che dovrà comprendere in successione:
- (a) FM : .....
  - TO : .....
  - PERCO : .....
  - PROT. N. : .....
  - (b) generalità dell'interessato e, nel caso di familiare, vincolo di parentela;
  - (c) entità dell'anticipazione richiesta (\*);
  - (d) motivo della richiesta;
  - (e) pareri circa l'esistenza del grave stato di bisogno e l'indispensabilità dello immediato intervento preventivo a suo favore;
  - (f) Comando o Ente provvisto di fondo scorta che provvederà alla anticipazione dell'intervento assistenziale su autorizzazione telegrafica di Difeassist;
- (2) successivamente, ma comunque non oltre 30 giorni dalla esigenza, onde regolarizzare la concessione dell'anticipazione erogata, dovrà essere inviata a Difeassist formale richiesta redatta nell'apposito modello in duplice copia debitamente documentata (spese comunque collegate all'evento) sottoscritta dal richiedente e corredata dei pareri delle Autorità competenti. In tale sede potrà essere eventualmente richiesta, purchè motivata, integrazione della somma anticipata.

---

**N O T A (\*)** : L'anticipazione da richiedere dovrà essere commisurata alle esigenze iniziali inderogabili.

segue Annesso n. 6

## Capo VI

## COMPITI DI DIFEASSIST

## a. Sussidio

Alla ricezione della richiesta di concessione di intervento assistenziale (sussidio) ordinario, Difeassist provvederà ai seguenti incumbenti:

- (1) istruzione e perfezionamento della pratica anche ai fini del successivo riscontro di legittimità della Corte dei Conti;
- (2) determinazione dell'entità dell'intervento;
- (3) comunicazione all'interessato, o al familiare superstite - tramite il Comando o Ente che ha inoltrato la richiesta - dell'esito della medesima (\*).

## b. Sussidio urgente:

- (1) alla ricezione del messaggio inteso ad ottenere il sussidio urgente, Difeassist provvederà ai seguenti incumbenti:
  - (a) valutare la richiesta;
  - (b) autorizzare la concessione del sussidio urgente;
- (2) all'atto della ricezione del modello di richiesta assistenziale: corrispondere, qualora le spese sostenute siano superiori a quelle inizialmente previste, una ulteriore somma di integrazione dell'anticipazione già concessa.

## Capo VII

## PARTICOLARE ASSISTENZA

Nel caso in cui il dipendente deceda o rimanga lesa in maniera grave e permanente per ferite o lesioni riportate nel corso di attività addestrativa, operativa o logistico-funzionale, ovvero mentre trovavasi ufficialmente impiegato in supporto ai Corpi di Polizia, l'Alto Comando da cui detto personale dipendeva, dovrà:

- a. inviare sollecitamente a Difeassist comunicazione telegrafica esauriente sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento, proponendo, in caso di accertato stato di bisogno degli aventi diritto, l'erogazione immediata della particolare provvidenza, indicandone i beneficiari;
- b. in un secondo tempo, perfezionare la pratica con il modello di richiesta e la documentazione prevista, comprendente anche la relazione ufficiale sull'accaduto.

La richiesta sarà valutata tenendo conto delle norme di legge vigenti in materia.

---

**N O T A (\*) :** La corresponsione della somma concessa all'interessato o al familiare superstite beneficiario, nel caso di esito positivo della pratica, verrà effettuata dai Cassieri del Ministero della Difesa, direttamente, o mediante conto corrente postale.

Annesso n. 7

MINISTERO DELLA DIFESA  
Direzione Generale della Sanità Militare  
8<sup>a</sup> Divisione - 1<sup>a</sup> Sezione

Prot. n. 68/845

Roma, 20 marzo 1985

OGGETTO: Spese per onoranze funebri, traslazione salme, corone di fiori, pubblicazione necrologi, bandiere in caso di decesso di personale militare e civile della Difesa.

indirizzi omissi

A. PREMESSA

Le spese per onoranze funebri, traslazione salme, corone di fiori, pubblicazioni di necrologi per i militari dell'Esercito, Marina, Aeronautica e civili di qualsiasi grado o qualifica deceduti in attività di servizio, dipenda o non la morte da causa di servizio, gravano a carico dell'A.D. secondo le modalità che seguono.

B. DECESSI1. Militari e civili di qualunque grado o qualifica deceduti presso ospedali militari dell'Esercito o della Marina.

Le spese relative alle onoranze funebri saranno sostenute direttamente dai predetti ospedali e contabilizzate a carico del capitolo 3003 fino all'importo massimo di f. 1.500.000 elevabile a f. 2.000.000 in caso di traslazione delle salme ai luoghi di origine.

Tale cifra non dovrà, comunque, essere superata, tenuto conto delle spese sostenute in base alle tariffe concordate in sede di stipulazione delle eventuali convenzioni tra gli ospedali militari e gli assuntori del servizio funebre, e delle maggiori spese sostenute per i miglioramenti apportati alle voci contenute nelle convenzioni o non contemplate dalle convenzioni stesse.

2. Militari e civili deceduti in ospedali civili.

Il pagamento delle spese funerarie fino all'importo massimo di f.1.500.000 elevabile a f. 2.000.000 in caso di traslazione delle salme ai luoghi di origine, sarà assunto:

- dall'ospedale militare della circoscrizione, per i militari e civili dell'Esercito;
- dall'ospedale militare marittimo di La Spezia e di Taranto per i militari e civili della Marina;
- dalle direzioni di commissariato della I - II - III Regione Aerea della circoscrizione, per i militari e civili dell'Aeronautica.

Per il personale civile in servizio presso gli Organi centrali o presso Enti a carattere interforze, le spese di cui trattasi saranno assunte dallo ospedale militare principale di Roma.

segue Annesso n. 7

3. Militari e civili deceduti presso gli Enti, distaccamenti e reparti.  
Le spese funerarie sostenute saranno rimborsate, fino alla concorrenza dei predetti importi e dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi, dagli Enti indicati alla lettera B) n°2 oppure dall'ospedale militare principale di Roma, qualora si tratti di personale civile in servizio presso gli Organi centrali o presso Enti a carattere interforze.

4. Militari e civili deceduti presso le famiglie.  
I familiari esibiranno la documentazione delle spese funerarie sostenute, agli Enti, distaccamenti e reparti di appartenenza del deceduto, i quali provvederanno ad inoltrare la richiesta di rimborso ad uno degli Enti indicati al punto 2), oppure all'ospedale militare principale di Roma, qualora si tratti di personale civile in servizio presso gli Organi centrali o presso Enti a carattere interforze.

Il rimborso delle predette spese funerarie sarà effettuato dagli Enti testè indicati, fino alla concorrenza massima degli importi sopra citati.

5. Sergenti di leva, graduati di truppa e militari semplici in servizio deceduti presso ospedali militari, ospedali civili, enti, distaccamenti, reparti o presso le famiglie o in altri luoghi.

Le spese funerarie e di traslazione della salma al paese di origine, saranno anticipate dagli enti di appartenenza del militare di leva deceduto o dalla famiglia e rimborsate dagli ospedali e direzioni di commissariato di cui alla lettera B, n°2.

Qualora l'ammontare delle spese sostenute dovesse eccedere i limiti stabiliti nella presente circolare, l'Ente di appartenenza dovrà chiedere l'autorizzazione al rimborso integrale delle spese a questa direzione generale.

#### C. SPESE ACCESSORIE

1. Le erogazioni inerenti alle maggiori spese per traslazione delle salme ai luoghi di origine non comprendono le eventuali spese di trasporto a mezzo ferrovia che, in base alla convenzione stipulata dall'Amministrazione Militare con le Ferrovie dello Stato, vengono pagate in conto differito ed imputate al capitolo "Trasporti". Sullo stesso capitolo graveranno anche le spese per il trasporto delle salme via mare.

2. Le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie per:

- . trattamento eccezionale della salma, recupero, ricomposizione e sistemazione in dipendenza di eventi violenti;
- . processi conservativi, fitto frigoriferi ed altri motivi di carattere sanitario o di culto; da valutare caso per caso da parte della D.G.S.M., potranno essere sostenute a parte purchè debitamente e specificatamente documentate.

In tale caso, gli Enti indicati alla lettera B) n° 2 dovranno interessare questa direzione generale per la preventiva autorizzazione.

3. I casi di decesso all'estero, qualora le spese non possano essere contenute entro i limiti anzidetti, dovranno essere rappresentati di volta in volta a questa stessa Direzione Generale, la quale impartirà disposizioni per l'imputazione al capitolo 3003 di bilancio delle ulteriori spese che fossero ritenute necessarie.

segue Annesso n. 7

4. Le spese per l'acquisto di cuscini o corone di fiori e per la pubblicazione di necrologi, possono essere sostenute, fino alla quota massima di lire 600.000 direttamente dagli Enti, distaccamenti e reparti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dagli Organi centrali, nonché dagli Enti a carattere interforze, cui il personale militare o civile deceduto apparteneva.

La scritta da opporre sul nastro del cuscino o della corona di fiori dovrà indicare la dicitura "L'Amministrazione della Difesa" nonché la specifica Forza Armata di appartenenza del deceduto stesso.

Analogamente, il necrologio verrà pubblicato a nome dell'Amministrazione della Difesa.

La relativa documentazione, corredata dalle dichiarazioni di rito, dovrà essere inviata, per il rimborso, agli Enti indicati alla lettera B) n.2 oppure all'ospedale militare principale di Roma, qualora si tratti di personale civile in servizio presso gli Organi centrali o presso Enti a carattere interforze.

D. Dono della bandiera.

Nei casi in cui è previsto che la bandiera nazionale, con adeguate caratteristiche, venga apposta durante la cerimonia funebre sul feretro dei militari in servizio di tutti i gradi delle Forze Armate deceduti per causa di servizio, la stessa bandiera dovrà essere donata ai familiari.

A tal fine gli enti designati alla lettera B) n° 2, provvederanno al rimborso della spesa imputando l'onere a carico del capitolo 3003, secondo le modalità sopra specificate.

I Comandi in indirizzo sono pregati di diramare la presente circolare agli Enti dipendenti.

Tutte le precedenti disposizioni in materia sono abrogate.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ten.Gen. me.Prof. Elvio MELORIO)

LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482

DISCIPLINA GENERALE DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE AZIENDE PRIVATE.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1968)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Titolo 1

Art. 1

(Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria)

La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Art. 2.

(Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra o comunque per fatto di guerra.

Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che - non militari - siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per fatto di guerra.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

- a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n° 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da quattro a dieci della categoria nona e da tre a sei della categoria decima;

segue Annesso n. 8

- b) alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923 n° 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;
- c) alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Art. 3

(Invalidi per servizio)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e c) del 3° comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.

Art. 4

(Invalidi del lavoro)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

Art. 5

(Invalidi civili)

omissis

Art. 6

(Privi della vista)

omissis

Art. 7

(Sordomuti)

omissis

Art. 8

(Orfani e vedove)

Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che sono morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

segue Annesso n. 8

## Art. 9

(Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari)

L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| invalidi di guerra . . . . .                                   | 25% |
| invalidi civili e di guerra . . . . .                          | 10% |
| invalidi per servizio. . . . .                                 | 15% |
| invalidi del lavoro . . . . .                                  | 15% |
| orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro . . . . . | 15% |
| invalidi civili . . . . .                                      | 15% |
| sordomuti . . . . .                                            | 5%  |

La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti è attribuita agli invalidi civili.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

## Art. 10

(Trattamento, licenziamento)

A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti, nonchè alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro.

Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20, si è accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interressato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, nonchè alla sicurezza degli impianti.

In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

## Titolo II

## SOGGETTI OBBLIGATI

## Art. 11

(Aziende private)

I privati datori di lavoro i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie

segue Annesso n. 8

indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comporino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Agli effetti della determinazione dell'obbligo dell'assunzione di appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati, nonché, per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne siano soci.

#### Art. 12

(Enti pubblici)

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:

- a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria;
- b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;
- c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

segue Annesso n. 8

## Art. 13

(Esclusione, esoneri)

Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.

Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

- a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;
- b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento;
- c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento.

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione provinciale di cui all'art. 16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dallo obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dell'esonero.

Le domande di esonero dovranno essere presentate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore ai tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

## Art. 14

(Lavoratori dimessi da luoghi di cura  
per guarigione clinica di affezione tubercolare)

omissis

## Art. 15

(Esecutivi e impugnativi dei provvedimenti amministrativi)

omissis

segue Annesso n. 8

Titolo III

MODALITA' PER IL COLLOCAMENTO

Art. 16

(Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali)

Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.

E' istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e da un ispettore medico del lavoro.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.

Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12 hanno facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonché i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma lettera b) e penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge.

L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo 2 è effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verrà effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 17

(Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

omissis

segue Annesso n. 8

## Art. 18

(Sottocommissore centrale)

omissis

## Art. 19

(Elenchi)

Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie degli aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo 16.

## Art. 20

(Accertamento sanitario)

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento sanitario di cui al precedente comma è demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15; il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

segue Annesso n. 8

Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontanato dal lavoro l'invalido già assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purchè compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.

Art. 21

(Denunce delle aziende private)

omissis

Art. 22

(Denunce degli enti pubblici)

omissis

Titolo IV

SAVZIONI

Art. 23

(Contravvenzioni)

omissis

Art. 24

(Definizioni delle contravvenzioni)

omissis

Art. 25

(Devoluzione delle ammende)

omissis

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26

Le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e 13, nonchè quelle stabilite dall'articolo 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo 18.

segue Annesso n. 8

Art. 27

(profughi)

omissis

Art. 28

(Vigilanza)

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 29

(Copertura finanziaria)

omissis

Art. 30

(Norma transitoria)

Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono mantenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge, nonchè se già assunti presso aziende con meno di 36 dipendenti.

Art. 31

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore nel 1° giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Hanno immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle commissioni provinciali e della sottocommissione di cui all'articolo 18.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO - BOSCO - COLOMBO -

REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE

segue Annesso n. 8

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

PROVVEDIMENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'11 giugno 1977)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Titolo 1

Norme Generali

Art. 1

Allo scopo di:

- 1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;
- 2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;
- 3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;
- 4) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo,

per il 1977 e per i successivi tre anni è stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.

Art. 2

Le regioni secondo i propri indirizzi programmatici predispongono entro e non oltre il 30 settembre i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e per livelli di professionalità.

I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attività che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo.

Le regioni provvedono a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.

I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

Art. 3

Per i fini di cui al precedente articolo è costituito presso la regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta

segue Annesso n. 8

da rappresentanti della regione, nonché da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da queste designati.

La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta da questi o da un suo delegato.

Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle università e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professione. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

#### Art. 4

Presso le sezioni comunali di collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.

I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale del comune di residenza anche in quella del comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della presente legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali.

E' fatto divieto di reinscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge.

I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reinscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato a quello precedente svolto non superi i 12 mesi.

#### Art. 5

La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani sulla base delle domande presentate, tenendo conto della qualifica professionale e della condizione economica, familiare e personale degli interessati e annotando la propensione indicata ed il titolo di studio.

I giovani possono chiedere di essere destinati ad attività non corrispondenti al titolo di studio di cui sono in possesso. In tale ipotesi il titolo di studio non ha rilevanza sul rapporto istaurato in applicazione della presente legge.

La prima formazione della graduatoria avrà luogo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli aggiornamenti successivi avranno luogo a fine giugno e a fine dicembre di ogni anno.

La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune, per l'affissione allo albo pretorio, e alla regione.

segue Annesso n. 8

Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operato sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta.

Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione nelle liste speciali è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n° 264, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle liste. La commissione decide sui ricorsi, con provvedimento definitivo, entro e non oltre trenta giorni dal loro deposito. La mancata decisione entro il suddetto termine ha il valore di reiezione del ricorso.

Le richieste di assunzione dei giovani ai sensi della presente legge non possono essere nominative. Il datore di lavoro che intende assumere i giovani deve far domanda alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani e le condizioni della prestazione richiesta.

#### Art. 6

Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti previa effettuazione di un periodo di prova di 30 giorni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, dai datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni nonché da enti pubblici economici.

#### Art. 7

Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, dai datori di lavoro di cui al precedente articolo.

Il contratto di formazione:

- 1) può essere stipulato per i giovani di età compresa tra i 15 ed i 22 anni, elevati a 24 per le donne e i diplomati e a 29 per i laureati;
- 2) non può avere durata superiore ai 12 mesi e non è rinnovabile;
- 3) può essere stipulato per 2 giovani ogni trenta dipendenti o frazione di 30.

Per le unità produttive ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il contratto di formazione può essere stipulato per 3 giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti.

#### Art. 8

Il contratto di formazione deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere:

- 1) la durata;
- 2) l'orario di lavoro che non può essere inferiore alle venti ore settimanali e deve consentire al giovane di frequentare qualificati cicli di formazione professionale integrativi promossi o autorizzati dalla regione; l'orario complessivo, comprensivo delle ore dedicate ai suddetti cicli di formazione professionale, non può comunque superare l'orario contrattuale;

segue Annesso n. 8

- 3) le modalità di svolgimento dell'attività formativa attraverso organici corsi professionali intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli formativi al termine del rapporto;
- 4) il trattamento giuridico ed economico.

Copia del contratto è rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.

Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che dovrà annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

#### Art. 9

I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:

- a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;
- b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire quattrocento nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato, per la durata di mesi dodici e per le ore lavorative effettivamente retribuite.

I datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purchè abbiano assunto o associato oppure assumano o associno a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.

In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente articolo per mesi sei elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione è ulteriormente elevata di me si sei per ogni giovane lavoratrice assunta.

Nella ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi quindici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.

#### Art. 10

In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei contratti di formazione stipulati.

Ai fini del rimborso - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile.

#### Art. 11

Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale.

segue Annesso n. 8

Art. 12

L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso.

Fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 2110 del codice civile, se il giovane assunto ai sensi della presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che è tenuto a frequentare, il contratto di formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi più essere reinscritto.

Art. 13

I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I datori di lavoro che assumono giovani iscritti nelle liste speciali, nel caso effettuino licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, decadono dai benefici da questa previsti e sono tenuti a rimborsare quanto hanno percepito.

Art. 14

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.

Art. 15

Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro può richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione analoga facoltà spetta agli altri datori di lavoro.

Art. 16

Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal comando o dall'ente che ha concesso la qualifica.

Con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalità richiesti per l'avviamento al lavoro.

Titolo II - III - IV - V

omissis

Data a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI - ANSELMI - MERLINO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Annesso n. 9

N. 354 - PENSIONI - R. decreto n. 1024 - Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.-(Gabinetto). - 15 aprile 1928 - Anno VI. - (Gazzetta ufficiale n. 122, del 25 maggio 1928 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1926, n. 416, che concede al Regio Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento e di tutte le altre norme occorrenti per la esecuzione della legge stessa;  
 Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;  
 Visto il R. decreto 6 luglio 1925, n. 1210 che stabilisce la dipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di sanità militare;  
 Visto il regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della citata legge 11 marzo 1926, n. 416;  
 Visto il R. decreto 18 novembre 1926, n. 2080, che apporta aggiunte al predetto regolamento 22 giugno 1926, n. 1067;  
 Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;  
 Udito il Consiglio dei Ministri;  
 Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;  
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato, in sostituzione del regolamento di cui al R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, e delle aggiunte ad esso apportate con R. decreto 18 novembre 1926, n. 2080, l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926 n. 416, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ROCCO - VOLPI -

BELLUZZO

Regolamento per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416

Capo I

Delle domande per cessazione dal servizio

Art. 1

Per le domande di riposo e di riforma motivate da ferite, lesioni od infermità, e per le relative visite mediche collegiali verranno osservate, in relazione all'art. 2 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato U, le norme allo

segue Annesso n. 9

uopo stabilite dai titoli II, III, IV del regolamento 5 settembre 1895 n. 603, con le modificazioni ed aggiunte apportate dal presente regolamento.

Tali modificazioni ed aggiunte riguardano soltanto i personali contemplati dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, nonché i funzionari di pubblica sicurezza; mentre al restante personale dello Stato - eccezione fatta per quello che abbia un'organizzazione sanitaria propria - continua ad applicarsi il predetto regolamento 5 settembre 1895, n. 603, con le modifiche apportate dal R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

#### Art. 2

I militari di truppa sotto le armi, ritenuti inabili al servizio, saranno sottoposti a rassegna, giusta le prescrizioni regolamentari vigenti per lo Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica. Ma qualora l'infermità derivi da trauma riportato in servizio e negli altri casi quando il militare con apposita domanda scritta alleggi la dipendenza da causa di servizio della sua infermità, il comandante di corpo o capo servizio, anche prima di porlo a rassegna, dovrà iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.

I militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito e della Regia aeronautica, che intendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni od infermità incontrate per causa di servizio, potranno presentare le loro domande in occasione delle rassegne, da passarsi in conformità di quanto dispongono le rispettive norme regolamentari. I militari di truppa in congedo illimitato della Regia marina dovranno presentare la domanda al Comando superiore del C.R.E.M..

La domanda in ogni caso non potrà essere presentata oltre il termine perentorio di anni 5 dal giorno dell'invio in congedo illimitato o della cessazione dal servizio comunque disposta.

#### Capo II

Del modo di procedere all'accertamento delle infermità  
lesioni e ferite

#### Art. 3

Gli impiegati civili, militari ed operai dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, nonché i militari della Regia guardia di finanza, gli appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale, alla Milizia nazionale forestale, al personale di custodia delle carceri e riformatori, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ed i funzionari di pubblica sicurezza, che abbiano contratto infermità, ferite o lesioni, per farne accertare la dipendenza da eventuali cause di servizio, devono, entro sei mesi, farne esplicita domanda scritta al comandante di corpo o capo di ufficio o comunque all'autorità da cui direttamente dipendono, denunciando specificamente la natura delle ferite, delle lesioni, o della malattia, le circostanze che vi concorsero, le ragioni che le produssero e le conseguenze che ne derivano rispetto all'attitudine al servizio.

Le autorità predette procederanno d'ufficio quando risulti loro che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive) e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'inabilità.

segue Annesso n. 9

Nel caso di morte si procederà d'ufficio quando essa sia avvenuta in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato; in tutti gli altri casi si procederà a domanda scritta degli aventi causa, con le norme del primo comma del presente articolo.

#### Art. 4

I comandanti di corpo o capi di ufficio, ricevuta la domanda oppure venuti a conoscenza dell'evento di servizio giusta il disposto del precedente articolo, provvederanno senza indugio a raccogliere tutti quegli accertamenti di fatto atti a provare la natura della infermità, ferita o lesione, come la connessione di queste con eventi di servizio.

All'uopo essi raccoglieranno tutti quei documenti che valgano a provare nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere delle infermità o il verificarsi delle ferite o lesioni.

Raccolti tali documenti, i predetti comandanti faranno sottoporre gli infermi a visita diretta del medico incaricato normalmente o anche saltuariamente del servizio sanitario presso il corpo od ufficio.

Nel caso l'infermo sia comandato o aggregato presso altro corpo o ufficio, o non sia più in servizio e abbia residenza fuori della sede del corpo od ufficio cui apparteneva, il comandante del corpo o capo dell'ufficio potrà richiedere che alla visita diretta proceda un ufficiale medico che presti servizio nella località di residenza dell'infermo o in località vicina.

All'uopo dovranno comunicarsi al sanitario incaricato i risultati degli accertamenti fatti e i documenti raccolti, necessari perchè egli esprima il proprio parere.

Ove l'infermo sia trasferito ad altro corpo o ufficio dopo l'inizio della procedura medico-legale, la competenza ad ultimare la procedura stessa rimane nel comandante di corpo o capo d'ufficio da cui dipendeva, e nelle autorità sanitarie competenti prima del trasferimento, salvo la facoltà delle visite mediche per delegazione di cui ai successivi articoli 12 e 16.

#### Art. 5

Il sanitario predetto, eseguita la visita, descriverà con apposità dichiarazione le cause accertate o supposte della lesione, ferita o infermità e le alterazioni riscontrate, enuncierà le conclusioni diagnostiche ed esprimerà, in base ai dati clinici ed a quegli elementi di fatto, che all'uopo potrà chiedere ai comandanti di corpo o capi di ufficio, un parere tecnico:

- 1° sulle conseguenze che la lesione, ferita od infermità potrà avere sulla idoneità o meno al servizio dell'infermo;
- 2° sulla dipendenza o meno da servizio della infermità.

Consegnerà indi tale dichiarazione al comandante di corpo o capo di ufficio, il quale esprimerà il suo parere finale motivato sugli oggetti di cui ai numeri uno e due del presente articolo, attestando la realtà del fatto di servizio cui viene attribuita la ferita, la lesione, la infermità o la morte.

segue Annesso n. 9

Ciò fatto, i comandanti di corpo o capi di servizio trasmetteranno sollecitamente l'intero fascicolo istruttorio, in doppio esemplare, alla competente Commissione medico ospedaliera - di cui all'articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 416 - per la decisione di sua spettanza.

Per i generali di divisione o di brigata le attribuzioni assegnate dal precedente e dal presente articolo ai comandanti di corpo spetteranno al competente comandante di corpo d'armata. Per i comandanti di corpo d'armata e per gli uffici generali a disposizione o comunque non dipendenti da un comandante di corpo d'armata, le attribuzioni suaccennate spetteranno ad un ufficiale generale da designarsi di volta in volta dal Ministro per la guerra, il quale designerà altresì il sanitario e la Commissione medico ospedaliera che dovrà pronunciarsi.

Art. 6  
omissis

Art. 7  
omissis

Art. 8  
omissis

Art. 9  
omissis

Art. 10

Le Commissioni medico-ospedaliere saranno presiedute:

- a) per i personali di cui alla lettera a) del precedente articolo, dal direttore dell'ospedale o da un ufficiale medico superiore da lui delegato;
- b) per i personali di cui alla lettera b) dell'articolo suddetto, dal direttore dell'ospedale del Comando militare marittimo e da un ufficiale superiore medico, da lui delegato;
- c) per i personali di cui alla lettera c), dai direttori degli Istituti medico-legali per l'aeronautica di Torino, Firenze, Roma e Napoli, o da un ufficiale superiore medico da loro delegato;
- d) per i personali di cui alla lettera d), dall'ufficiale medico superiore addetto al comando di presidio di Rodi Egeo.

Essi saranno assistiti da due ufficiali medici nominati dal direttore, di cui uno possibilmente versato nella specialità che riguarda il caso in esame.

Art. 11

La Commissione così costituita, dopo aver eventualmente completata l'istruttoria e visitato direttamente l'infermo, redigerà apposito verbale ed esprimerà ragionatamente il suo giudizio sui punti seguenti:

- 1° se il fatto di servizio, cui viene attribuita la ferita, la lesione, la infermità o la morte, costituisca causa unica immediata e diretta della ferita, lesione, infermità o della morte;
- 2° se la ferita, lesione, infermità o la morte, riunisca in sé tali condizioni da potersi considerare come avvenuta per vera e propria causa di servizio.

segue Annesso n. 9

La Commissione si pronunzierà a maggioranza di voti.

Detta Commissione esaminerà anche se l'impiegato civile, operaio, agente o militare in base ai requisiti fisici e psichici, richiesti dai rispettivi ordinamenti, sia ancora idoneo ad incondizionato servizio; assegnerà indi, limitatamente però ai militari, agli appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, alla Milizia nazionale forestale, al personale di custodia delle carceri e riformatori ed ai funzionari di pubblica sicurezza, anche la categoria d'infermità.

Se la Commissione non potesse pronunciarsi su tutti i punti suddetti senza un adeguato periodo di osservazione, potrà disporre l'internamento dell'infermo nell'ospedale.

#### Art. 12

E' in facoltà della competente Commissione medico-ospedaliera, qualora l'infermo trovisi comandato o aggregato altrove, o sia stato trasferito ad altra sede oppure non sia più in servizio e abbia residenza fuori della circoscrizione territoriale dell'ospedale, di delegare per la visita di lui la Commissione presso l'ospedale militare principale o secondario della circoscrizione del luogo di residenza dell'infermo.

In tal caso il compito della Commissione delegata sarà limitato all'esame obiettivo e funzionale dell'infermo ed alle risposte ai quesiti, che eventualmente le venissero rivolti dalla Commissione delegante.

Eseguita la visita, la Commissione delegata trasmetterà il proprio referto senza esprimere giudizio alcuno alla Commissione delegante, cui spetta di dare nella sua competenza il giudizio richiesto dall'art. 11.

#### Art. 13

Il processo verbale originale, sottoscritto dai componenti la Commissione, ed i documenti giustificativi saranno custoditi negli archivi dell'ospedale. Delle conclusioni di esso nei riguardi della dipendenza da servizio delle infermità, come anche della idoneità al servizio ed assegnazione di categoria, sarà data partecipazione agli interessati.

Nel caso di accettazione della decisione della Commissione medico-ospedaliera ed in ogni caso trascorsi 90 giorni dalla partecipazione agli interessati senza che questi abbiano ricorso all'Ispettorato di zona, copia del processo verbale e dei documenti giustificativi sarà inviata ai comandanti di corpo o capi di ufficio che effettuarono l'istruttoria della pratica, perchè essi possano provvedere alle opportune annotazioni sulle matricole o stati di servizio dell'interessato e provocare dalle autorità competenti gli eventuali provvedimenti di stato.

Le Commissioni medico-ospedaliere della Regia Marina, quando trattasi di personale militare e civile della Regia Marina, trasmetteranno le copie delle loro deliberazioni e degli atti per le occorrenti variazioni matricolari e gli eventuali provvedimenti di stato, anzichè ai comandanti di corpo o capi di ufficio che iniziarono l'istruttoria delle pratiche, direttamente al Ministero della Marina per gli ufficiali e per il personale civile, o al comando superiore del Corpo Reale equipaggi della Regia Marina, per tutto il personale appartenente al corpo stesso.

segue Annesso n. 9

Se invece nel termine predetto fosse prodotto ricorso all'Ispettorato di zona ovvero esistesse discordanza fra il parere del comandante del corpo o capo di ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera o anche discrepanza di giudizio fra i membri della Commissione stessa, nonchè tutti i casi di malattie mentali, il presidente darà comunicazione ai comandanti di corpo o capi di ufficio - e per la Regia marina alle autorità indicate nel precedente comma - solamente dell'avvenuto ricorso o della trasmissione di ufficio all'Ispettorato di zona della pratica medico-legale, senza trasmettere copia degli atti di cui al precedente comma.

Art. 14

L'interessato, nel termine perentorio di giorni 90 dall'avvenuta partecipazione, potrà ricorrere all'Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona. Il ricorso scritto dovrà essere nel termine suddetto depositato nell'ufficio del presidente della Commissione medico-ospedaliera, ma potrà farsi anche verbalmente, purchè nella stessa seduta della visita medico-legale, e in quest'ultimo caso ne sarà fatta speciale annotazione in calce al processo verbale. Sul ricorso scritto o verbale sarà fatta risultare la sua data di presentazione, ed esso, dopo essere stato rubricato in apposito registro, verrà trasmesso senza indugio all'Ispettorato di zona, con l'intero incarto medico legale, compreso lo stato di servizio o il foglio matricolare originale.

All'Ispettorato di zona saranno pure inviate dalle Commissioni medico ospedaliere, com'è detto nel precedente articolo, le pratiche in cui vi sia discrepanza di giudizio fra i membri delle Commissioni stesse, quelle in cui esista discordanza fra il parere del comandante del corpo o capo di ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera e quelle che si riferiscono a malattie mentali.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia marina il ricorso da parte degli interessati, o la trasmissione delle pratiche nei casi contemplati dal terzo comma del presente articolo, sarà fatto all'Ispettorato di zona istituito dall'articolo 7 della legge 11 marzo 1926, n. 416, presso la Direzione centrale di sanità militare della Regia marina.

Per i personali civili, militari e operai della Regia aeronautica l'esame dei ricorsi sarà devoluto alla Commissione d'appello di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 5 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879 (Istituto medico-legale per l'aeronautica in Roma).

Art. 15

Presso gli Ispettorati ora detti si costituirà una Commissione di seconda istanza composta del generale medico ispettore, di un ufficiale medico superiore, che disimpegnerà le funzioni di segretario, e di un altro ufficiale medico superiore all'uopo prescelto.

Il generale medico ispettore dovrà, nei limiti del possibile, scegliere questo ultimo negli specialisti della materia a cui si riferisce il caso in esame.

Durante le sue temporanee assenze l'ispettore potrà essere sostituito dal direttore di sanità militare del luogo, e per la Regia marina, da un colonnello medico, capo reparto al Ministero.

Alle sedute della Commissione di seconda istanza potrà intervenire, su richiesta del presidente, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo d'ufficio a cui appartiene l'interessato. Egli dovrà fornire alla Commissione tutti quegli schiarimenti che gli saranno richiesti e non avrà diritto a voto.

segue Annesso n. 9

L'intervento di tale membro consultivo dovrà di massima essere richiesto nel caso di discrepanza tra il parere del comandante del corpo o capo d'ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera.

Art. 16

La Commissione costituita nei modi indicati dall'articolo precedente, prenderà in esame la pratica e se lo ritenga opportuno procederà anche a visita diretta dell'interessato; dopo di che emetterà la propria determinazione per delegazione dei rispettivi Ministri.

La determinazione sarà a tutti gli effetti definitiva; salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.

Qualora l'interessato non sia più in servizio e abbia residenza in località compresa nella circoscrizione territoriale di altro Ispettorato di zona o vi si trovi comandato o aggregato presso altro corpo o ufficio, o vi sia stato trasferito, la Commissione ha facoltà - ove ritenga necessario procedere a visita dell'infermo - di delegare per tale visita la Commissione istituita presso il detto Ispettorato.

In tal caso il compito della Commissione delegata sarà espletato con l'osservanza delle limitazioni, di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 12 del presente regolamento.

Alle Commissioni costituite presso gli Ispettorati di zona anzidetti potrà rimettere deleghe per visite dirette anche l'Ispettorato costituito presso il Ministero della marina.

art. 17

L'Ispettorato di sanità militare di zona, l'Ispettorato di sanità della Regia marina o l'Istituto medico-legale per l'aeronautica di Roma in funzione di Commissione di appello, delle sue determinazioni, come anche di tutti gli atti del fascicolo, trasmetterà copia ai comandanti di corpo o capi di ufficio che procedettero alla istruttoria della pratica - e per la Regia marina alle autorità indicate nell'articolo 13 - perchè essi, ai sensi del predetto articolo 13, possano provvedere alle opportune annotazioni matricolari o provocare gli opportuni provvedimenti di stato.

Il fascicolo degli atti originali sarà restituito alla Commissione medico-ospedaliera che si pronunziò in primo grado per essere conservato nei suoi archivi.

Capo III

Dei criteri da seguire negli accertamenti

Art. 18

I comandanti di corpo o capi di servizio ed i sanitari in sede istruttoria, le Commissioni mediche ospitaliere e le Commissioni presso gli Ispettorati di zona ed organi corrispondenti, nello stabilire la dipendenza o meno da servizio della lesione, ferita, infermità o della morte, dovranno rigorosamente accertare che le lesioni, ferite, ecc., derivino unicamente, immediatamente e direttamente dal fatto di servizio allegato.

Art. 19

Il Collegio medico-legale di cui all'art. 11 della legge 11 marzo 1926 n. 416 è costituito per decreto Reale e composto come appresso:

- un generale medico del Regio esercito, presidente;
- tre ufficiali medici superiori del Regio esercito ed un ufficiale medico superiore della Regia marina, membri.

segue Annesso n. 9

Gli ufficiali anzidetti sono designati dai rispettivi Ministri e possono essere tratti dagli ufficiali in servizio permanente o da quelli delle categorie in congedo, ma questi ultimi in numero non superiore a due. Dovranno essere possibilmente liberi docenti universitari o almeno di provata autorità e competenza. Dovranno essere infine professori universitari che abbiano rivestito un grado di ufficiale medico, se tratti da quelli non in servizio permanente, nè appartenenti alle categorie in congedo.

La specializzazione in una delle branche mediche indicate dall'articolo 11 legge predetta, è indipendente dal grado o dalla carica dei componenti il Collegio. Il più anziano o più elevato in grado degli ufficiali superiori membri del Collegio, sostituisce il presidente nelle sue temporanee assenze, sempre quando questi non sia rappresentato dal sostituto, concessogli a norma dell'articolo 11 della legge medesima, che abbia grado più elevato e sia più anziano degli altri componenti del Collegio. I membri, alla loro volta, vengono sostituiti, quando occorra, da ufficiali medici superiori della stessa Amministrazione nominati a tale scopo dai Ministri per la guerra o per la marina volta per volta. Le sedute si intenderanno valide quando vi intervengano almeno tre dei cinque componenti. In caso di bisogno potrà essere concesso un aiuto ai componenti il Collegio. Esso sarà prescelto dai Ministri competenti su richiesta motivata del presidente.

Il segretario del Collegio sarà nominato dal Ministro per la guerra fra ufficiali medici in servizio permanente effettivo; nelle sue temporanee assenze sarà sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente fra quelli dati in aiuto al Collegio a norma del comma precedente o, se questi mancassero, dal Ministero.

Il Collegio dipende direttamente dal Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare). Esso ha sede al Ministero stesso e procede alle visite in appositi locali dell'Ospedale militare principale di Roma, dei cui impianti si serve in ogni occorrenza.

Art. 20

omissis

Art. 21

Il Collegio medico di cui al precedente art. 19 avrà facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati quando lo ritenga opportuno, e darà i suoi pareri sui seguenti punti:

- 1° pareri e visite dirette chiesti dalla Corte dei conti e dai suoi organi amministrativi e giurisdizionali;
- 2° pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati (art. 4, comma 2°, dell'istruzione per l'applicazione del Regio decreto 21 maggio 1916, n. 640);
- 3° mantenimento o riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra (art. 2 e 8 del R. decreto-legge 1032 del 14 giugno 1917);
- 4° visite e pareri di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 28 novembre 1920 che determinava il funzionamento del Collegio medico superiore istituito con R. decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597;
- 5° pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica ed anche da altri Ministeri, che non abbiano un'organizzazione sanitaria propria.

segue Annesso n. 9

Capo IV

Delle domande di riposo degli impiegati civili per infermità,  
lesioni o ferite provenienti da cause di servizio

Art. 22

Quando la domanda dell'impiegato civile, dell'operaio o dell'agente, sia diretta a conseguire il collocamento a riposo per infermità, lesione o ferita proveniente da cause di servizio, ma per le quali non siano già stati fatti a suo tempo gli accertamenti di dipendenza da causa del servizio stesso, la domanda deve contenere l'indicazione delle circostanze che hanno cagionato l'infermità, lesione o ferita, e queste devono risalire - perchè se ne possa riconoscere la provenienza da causa di servizio - ad epoca non anteriore a sei mesi dalla data della predetta domanda di riposo.

Il comandante di corpo o capo di ufficio (e, per i funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale, il Ministero) cui fu presentata la predetta domanda farà visitare l'impiegato, operaio o agente, dal medico incaricato del servizio sanitario, ed eseguirà l'istruttoria e darà il suo parere definitivo, seguendo le norme stabilite dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e trasmetterà poi gli atti alla Commissione medico-ospedaliera.

Capo V

Delle domande di riposo dei militari per infermità, lesioni  
o ferite dipendenti da cause di servizio

Art. 23

Qualora la domanda del militare miri ad ottenere il riposo per ferite, lesioni o infermità provenienti da cause di servizio, il comandante di corpo o capo di ufficio, cui fu presentata la domanda, farà visitare il militare dal medico incaricato del servizio sanitario ed eseguirà l'istruttoria e darà il suo parere definitivo seguendo le norme stabilite dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e trasmetterà poi gli atti alla Commissione medico-ospedaliera.

Capo VI

Delle visite sanitarie

Art. 24

Se nell'espletamento di accertamenti sanitari a fini di collocamenti a riposo per infermità, lesioni o ferite, già riconosciute dipendenti da cause di servizio, le medesime non venissero constatate di grado inabilitante in modo permanente, ma si riscontrassero di tale carattere altre, per le quali non fossero già stati eseguiti accertamenti per dipendenza da cause di servizio, le Commissioni medico-ospedaliere, pur emettendo la propria decisione per quelle già riconosciute, sospenderanno, in merito alle altre, ogni giudizio sulla idoneità fisica, e trasmetteranno gli atti ai comandanti di corpo o capi di ufficio, perchè i medesimi provvedano all'istruttoria, a norma degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 25

L'autorità civile o militare, cui viene presentata la domanda di collocamento a riposo, trasmetterà al Ministero per via gerarchica la domanda stessa accompagnata da copia dell'intero incarto medico-legale, subito che questo le sarà stato trasmesso dalla Commissione medico-ospedaliera ai sensi del secondo comma del precedente articolo 13.

segue Annesso n. 9

Nei casi di ricorso o di rinvio d'ufficio della pratica all'Ispettorato di zona od organi corrispondenti a norma dell'articolo 14 del presente regolamento, la predetta autorità civile o militare farà la trasmissione al Ministero della domanda documentata, solamente dopo che avrà ricevuto dall'Ispettorato stesso comunicazione delle sue determinazioni e copia di tutti gli atti medico-legali.

Art. 26

Contro il giudizio della visita medico-legale gli interessati, seguendo nell'inoltro del reclamo le norme dell'art. 14 del presente regolamento, potranno ricorrere nel termine perentorio di giorni 90 all'Ispettorato di sanità militare di zona od organo corrispondente.

Art. 27

Nel caso di aggravamento di infermità per la quale sia già stata liquidata la pensione, come anche nel caso di primo accertamento di infermità richiesto dopo la cessazione dal servizio, si procederà esclusivamente a domanda scritta; essa sarà presentata nel primo caso alle autorità che procedettero alla prima istruttoria e sarà accompagnata dal decreto di pensione, nel secondo caso alle autorità da cui si dipese nell'ultimo periodo di servizio effettivo e vi sarà unito un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Tali domande e gli eventuali diritti che ne potessero sorgere saranno regolati dai termini perentori e dalle norme contemplate negli articoli 9 e 10 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497; 13 del R. decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, e 10 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Le autorità suddette, ricevute le domande, vi apporranno la data di arrivo e le annoteranno in apposito registro, procedendo poi alla istruttoria e all'inoltro di esse con le norme stabilite dal presente regolamento.

Nel caso di primo accertamento di infermità, ove si tratti di militari in congedo illimitato, si applicano le norme stabilite nei due ultimi capoversi dallo articolo 2 del presente regolamento.

Capo VII

Classificazione delle ferite ed infermità pei militari

Art. 28

omissis

Art. 29

I militari in congedo illimitato, residenti all'estero, i quali intendano chiedere che si proceda ad accertamenti di dipendenza da causa di servizio di infermità, lesioni o ferite, incontrate durante il servizio effettivo, e la conseguente assegnazione di categoria di pensione, debbono farne domanda, entro cinque anni dal giorno dell'invio in congedo, alle autorità da cui dipesero nell'ultimo periodo di servizio effettivo.

Ricevuta la domanda, il comandante di corpo o capo di ufficio inizierà l'istruttoria di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del presente regolamento, e inviterà poi la autorità consolare, nella cui giurisdizione risiede il militare, a far visitare questo da un Collegio di medici fiduciari, se possibile, o dal medico fiduciario, nei locali del Consolato stesso, dopo che si sia proceduto alla constatazione dell'identità personale del militare.

Il Collegio o il medico redigerà dettagliata relazione, descrittiva della malattia, lesione o infermità, o dei postumi di essa, classificando la menomazione

segue Annesso n. 9

fisica derivatane (percentuale di inabilità a proficuo lavoro).

La relazione, debitamente sottocritta dagli estensori e vistata dalla autorità consolare, sarà rimessa al comandante di corpo o capo di ufficio richiedente.

Questi esprimerà il suo parere e trasmetterà tutto il fascicolo degli atti alla Commissione medico-ospedaliera.

La Commissione, in base alla relazione medica e agli altri documenti ricevuti, provvederà agli incumbenti di propria competenza, e successivamente, qualunque sia il proprio giudizio - del quale in nessun caso dovrà darsi comunicazione all'interessato - inoltrerà l'intero fascicolo degli atti all'Ispettorato di zona, che promuoverà il giudizio di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

#### Capo VIII

##### Dell'accertamento della fisica inabilità per infermità non provenienti da causa di servizio

Art. 30

omissis

Art. 31

omissis

#### Capo IX

##### Delle domande per liquidazione di pensione privilegiata alle famiglie degli impiegati civili, degli operai, agenti e dei militari

Art. 32

Quando le domande siano motivate dalla morte di un impiegato civile, operaio o agente o di un militare, attribuita a causa di servizio, saranno alle stesse uniti, secondo i casi, i documenti di cui al titolo 5° del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 (capo 2°, sezione 1°) ed il Ministero farà procedere agli accertamenti dei fatti per i quali si invoca la pensione privilegiata.

L'autorità civile e militare incaricata dell'istruttoria sarà quella da cui dipese l'impiegato civile, o militare, l'operaio o l'agente defunto, nell'ultimo periodo di servizio effettivo.

Nell'istruttoria predetta si seguiranno le norme degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento. Il parere del medico incaricato del servizio sanitario presso il corpo o ufficio potrà essere sostituito dai certificati medici e dagli altri documenti sanitari contemplati negli articoli 99, 100, 101 e 102 del predetto regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 33

Compiuta l'istruttoria ed emesso il suo parere, il comandante di corpo o capo di ufficio trasmetterà l'intero incarto alla Commissione medico-ospedaliera per le sue decisioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 e seguenti del presente regolamento.

segue Annesso n. 9

Art. 34

Contro la decisione della Commissione medico-ospedaliera, gli interessati, con atto scritto depositato nell'ufficio del presidente di tale Commissione, potranno nel termine perentorio di 90 giorni ricorrere all'Ispettorato di zona od organo corrispondente.

A quest'ultimo saranno pure trasmessi d'ufficio i procedimenti medico-legali nei casi contemplati dal 3° comma dell'art. 14 del presente regolamento, le cui norme unitamente a quelle dell'art. 13 saranno sempre seguite in tali circostanze.

Art. 35

L'Ispettorato di sanità militare di zona, l'Ispettorato di sanità della Regia marina o l'Istituto medico-legale per l'aeronautica di Roma in funzione di Commissione di appello, delle sue decisioni, come anche di tutti gli atti del fascicolo, trasmetterà copia ai comandanti di corpo o capi di ufficio che procedettero alla istruttoria - e per la Regia marina alle autorità indicate nello articolo 12. I comandanti di corpo o capi di ufficio, dopo aver fatte le opportune annotazioni matricolari, trasmetteranno l'intero incarto medico-legale ai rispettivi Ministeri per il successivo inoltrare agli organi liquidatori della eventuale pensione privilegiata.

Il fascicolo degli atti originali, viceversa, sarà restituito alla Commissione medico-ospedaliera che si pronunziò in primo grado, per essere conservato nei suoi archivi.

Art. 36

Sono abrogati il regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, e il R. decreto 18 novembre 1926, n. 2080 apportante aggiunte al predetto regolamento.

Nulla è innovato alle speciali procedure per la concessione di pensioni od assegni di guerra.

Visto, d'ordine Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo

Primo Ministro Segretario di Stato  
e Ministro Segretario di Stato per la guerra  
per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI

segue Annesso n. 9

LEGGE 1° MARZO 1952, N. 157

RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DELLE LESIONI TRAUMATICHE  
DA CAUSA VIOLENTA.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 28 marzo 1952)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

\*  
Art. 1

In deroga a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive, parassitarie e psichiche, è pronunciato dal direttore dell'ospedale militare o infermeria presidiaria o infermeria autonoma, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri de l'infornunio da causa violenta, ed abbiano de terminato inizialmente il ricovero in cura in uno dei predetti stabilimenti sanitari.

Art. 2

Il giudizio di dipendenza da causa di servizio per le lesioni indicate nell'articolo precedente è espresso sulla base dei dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni all'uopo formulate dal dirigente il servizio sanitario e dal comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si sia verificato.

Tale giudizio deve essere espresso nel più breve tempo possibile, e, comunque, durante la degenza dell'infermo.

Le complicazioni e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.

Art. 3

Delle conclusioni diagnostiche e medico-legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.

In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura prevista dalla legge 11 marzo 1926, n. 416.

Art. 4

Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio, e sulla eventuale assegnazione di categoria di pensione, è devoluto alle Commissioni mediche di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 416.

segue Annesso n. 9

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 1° marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - ZOLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

**PAGINA BIANCA**

Annesso n. 10

INFORTUNISTICA RELATIVA A MILITARI ATLETI

(riserva di diramazione)

ALLEGATO "C"

PRATICA COMPLETA [?] PROT.N. [ ] AGGIORNAMENTO 16/10/86

---

Grado [ ] Cognome [ ] Nome [ ]

Reparto [ ] C.A./RM [ ] INCIDENTE : Gdo [ / / ]

Tipo [ ] Motivo [ ] Luogo [ ]

In itinere [?] POSIZ.MILIT. [ ] PAR.CTE CORPO [?] PAR.CMO [?]

TITOLO (1,2,3) [3]

---

\*\*\*\*\* P R O V V I D E N Z E S P E T T A N T I \*\*\*\*\*

Rimb. spese tra. e sog. [?] Spese funerarie [?]

Particolare assistenza [?] Speciale elarg. [?]

Trattamento pensionist. [?] Equo indennizzo [?]

Ind. priv. aeron. [?]

NOTE : [ ]

---

\*\*\*\*\* S T A T O D E L L A P R A T I C A \*\*\*\*\*

sollecitato il

Rimb. spese tra. e sog. [ / / ] Spese funerarie [ / / ]

Particolare assistenza [ / / ] Speciale elargiz [ / / ]

Trattamento pensionist. [ / / ] Equo indennizzo [ / / ]

Indennita' priv. aeron. [ / / ]

ALLEGATO "D"

SVILUPPO PRATICHE ASSISTENZIALI

| TAFFE<br>BENEFICI<br>ASSISTENZIALI       | COMANDO DI CORPO<br>(per acquisiz. doc.) | COMMISSIONE<br>MEDICA<br>OSPEDALIERA | COMANDO DI CORPO<br>(per invio pratiche<br>alle D.S.) | DIREZIONI<br>GENERALI | COMITATO PER LE<br>PENSIONI PRIVI-<br>LEGIATE ORDINA-<br>RIE | T O T A L E              |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SPESA DI TRASPORTO E SOGGIORNO           | 2 - 3 g.                                 |                                      |                                                       |                       |                                                              |                          |
| SPESA FUNERARIE                          | 2 - 3 g.                                 |                                      |                                                       |                       |                                                              |                          |
| PARTICOLARE ASSISTENZA                   | 6 - 7 g.                                 |                                      |                                                       |                       |                                                              |                          |
| SPECIALE ELARGIZIONE                     | 15 - 30 g.                               | 4 - 5 mesi (*)                       | 10 - 20 g. (%)                                        | 2 - 3 mesi            |                                                              | 7 - 10 mesi (°) (°°)     |
| PENSIONE PRIVILEGIATA<br>EQUO INDENNIZZO | 15 - 30 g.                               | 4 - 5 mesi                           | 20 - 40 g. (%)                                        | 2 - 3 mesi            | 6 mesi (°°)                                                  | 13-15 mesi (°) (°°) (°°) |

N O T E : (\*) In caso di ricorso al giudizio di 2° istanza devono essere considerati altri 2 - 3 mesi.

(°°) Salvo intervento dell'Autorità Giudiziaria di cui le Commissioni Mediche Ospedaliere attendono i risultati.

(%) Per completamento documentazione ed acquisizione delle domande degli eredi.

(°°) In caso di ricorso al giudizio del Collegio Medico Legale devono essere considerati altri 4 - 5 mesi.

DISTRIBUZIONE ATTUALE E FUTURA DEL PERSONALE  
IMPIEGATO IN CIASCUNA REGIONE GEOGRAFICA

1. La distribuzione del personale dell'Esercito è attualmente la seguente:

| REGIONE GEOGRAFICA    | M I L I T A R I |      |       | C I V I L I |        |
|-----------------------|-----------------|------|-------|-------------|--------|
|                       | U.              | SU.  | Tr.   | Impiegati   | Operai |
| Valle d'Aosta         | 51              | 197  | 829   | 2           | 1      |
| Piemonte              | 1532            | 2113 | 24211 | 264         | 792    |
| Liguria               | 147             | 456  | 1944  | 30          | 57     |
| Lombardia             | 738             | 2317 | 17414 | 168         | 596    |
| Trentino Alto Adige   | 536             | 1362 | 13901 | 57          | 111    |
| Friuli Venezia Giulia | 1756            | 5034 | 44927 | 98          | 117    |
| Veneto                | 1548            | 3576 | 23002 | 424         | 1112   |
| Emilia Romagna        | 749             | 1853 | 10234 | 319         | 2182   |
| Toscana               | 1081            | 1804 | 14423 | 493         | 1488   |
| Umbria                | 191             | 219  | 3172  | 140         | 1015   |
| Marche                | 125             | 147  | 1580  | 74          | 90     |
| Lazio                 | 4623            | 7175 | 32518 | 1253        | 4738   |
| Abruzzo               | 210             | 491  | 6010  | 108         | 119    |
| Molise                | 8               | 19   | 58    | 31          | 20     |
| Campania              | 966             | 2221 | 13002 | 908         | 2684   |
| Puglia                | 565             | 979  | 8701  | 294         | 463    |
| Basilicata            | 29              | 60   | 1410  | 23          | 14     |
| Calabria              | 83              | 94   | 1506  | 81          | 148    |
| Sicilia               | 665             | 1083 | 7597  | 383         | 739    |
| Sardegna              | 321             | 844  | 4086  | 113         | 405    |

2. Per consentire l'avvicendamento dei Comandanti e per garantire adeguati livelli di forza presso le unità, ogni anno vengono trasferiti mediamente circa 3.000 Ufficiali e 4.000 Sottufficiali.

Per effetto del riordinamento dell'Esercito, le entità di tali movimenti subiranno, per i prossimi 4 anni, un incremento valutabile complessivamente a 1.500 un. per gli Ufficiali e a circa 2.000 un. per i Sottufficiali.

3. A regime, la nuova situazione sarà prevedibilmente la seguente:

| REGIONE GEOGRAFICA    | M I L I T A R I |      |       | C I V I L I |        |
|-----------------------|-----------------|------|-------|-------------|--------|
|                       | U.              | SU.  | Tr.   | Impiegati   | Operai |
| Valle d'Aosta         | 51              | 197  | 863   | 2           | 1      |
| Piemonte              | 1482            | 2013 | 22910 | 264         | 792    |
| Liguria               | 147             | 456  | 1894  | 30          | 57     |
| Lombardia             | 668             | 2117 | 16315 | 168         | 596    |
| Trentino Alto Adige   | 456             | 1202 | 12595 | 57          | 111    |
| Friuli Venezia Giulia | 1556            | 4834 | 40722 | 98          | 117    |
| Veneto                | 1498            | 3476 | 21600 | 424         | 1112   |
| Emilia Romagna        | 739             | 1813 | 9225  | 319         | 2182   |
| Toscana               | 1231            | 2004 | 12583 | 493         | 1488   |
| Umbria                | 291             | 259  | 2993  | 140         | 1015   |
| Marche                | 135             | 207  | 1559  | 74          | 90     |
| Lazio                 | 4693            | 7335 | 31430 | 1253        | 4738   |
| Abruzzo               | 210             | 491  | 5720  | 109         | 119    |
| Molise                | 18              | 39   | 58    | 31          | 20     |
| Campania              | 996             | 2301 | 11701 | 908         | 2684   |
| Puglia                | 535             | 919  | 8011  | 294         | 463    |
| Basilicata            | 49              | 100  | 1350  | 23          | 14     |
| Calabria              | 93              | 114  | 1456  | 81          | 148    |
| Sicilia               | 745             | 1263 | 6941  | 383         | 739    |
| Sardegna              | 421             | 1004 | 3947  | 113         | 405    |

**PAGINA BIANCA**

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
III REPARTO - UFFICIO ADDESTRAMENTO

CATALOGO FILM ADDESTRATIVI

**PAGINA BIANCA**

## INDICE

|                                                                  |          |          |       |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| Equipaggiamenti didattici                                        | dall'FSM | 0 al     | 1000  |
| Tattica - Impiego e Tiro                                         | "        | 1001 al  | 2000  |
| Materiali d'armamento e munizioni                                | "        | 2001 al  | 3000  |
| Mine ed esplosivi. Lavori sul campo di battaglia                 | "        | 3001 al  | 4000  |
| Trasmissioni                                                     | "        | 4001 al  | 5000  |
| Mezzi tecnici (attrezzi, macchine, ponti, radar, centrali, etc.) | "        | 5001 al  | 6000  |
| Mezzi corazzati e blindati. Aerei ed elicotteri                  | "        | 7001 al  | 8000  |
| Motorizzazione                                                   | "        | 8001 al  | 9000  |
| Difesa NBC                                                       | "        | 9001 al  | 10000 |
| Servizi (Sanità, Commissariato, Informazioni etc.)               | "        | 10001 al | 11000 |

EQUIPAGGIAMENTI DIDATTICI

|          |                                                 |     |
|----------|-------------------------------------------------|-----|
| FSM 30/P | "Preparazione del plastico di sabbia. Parte 1^" | 27' |
| FSM 31/P | "Impiego del plastico di sabbia. Parte 2^"      | 20' |

TATTICA - IMPIEGO - TIRO

|            |                                                                                               |        |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| FSM 1002/P | "Combattimento corpo a corpo"                                                                 |        | 48' |
| FSM 1003/P | "Espedienti per l'attraversamento dei corsi di acqua - Parte 1^"                              |        | 16' |
| FSM 1004/P | "Espedienti per l'attraversamento dei corsi di acqua - Parte 2^"                              |        | 16' |
| FSM 1010/P | "Visibilità di notte"                                                                         |        | 8'  |
| FSM 1013/P | "Le pattuglie - parte 1^ - Addestramento"                                                     |        | 70' |
| FSM 1021/P | "Judo - difesa personale"                                                                     |        | 60' |
| FSM 1022/P | "La tecnica dell'alpinismo militare - roccia"                                                 |        | 90' |
| FSM 1023/P | "La tecnica dell'alpinismo militare - ghiaccio"                                               |        | 66' |
| FSM 1024/P | "Le pattuglie - parte 2^ - pattuglie di combattimento"                                        |        | 88' |
| FSM 1027/P | "La squadra carri di fanteria nella difesa mobile"                                            |        | 38' |
| FSM 1028/P | "I pericoli della montagna - parte 1^ - Estate. Parte 2^ - Inverno"                           |        | 59' |
| FSM 1029/P | "Combattimento negli abitati - parte 1^ e parte 2^"                                           |        | 44' |
| FSM 1032/P | "I pericoli della montagna - Le valanghe"                                                     | COLORI | 43' |
| FSM 1033/P | "Impiego tecnico-tattico delle armi automatiche individuali e di reparto nell'autodifesa c/a" | COLORI | 38' |
| FSM 1035/P | "Addestramento allo sci militare"                                                             | COLORI | 95' |
| FSM 1037/P | "Addestramento sciistico presso le unita'"                                                    | COLORI | 45' |
| FSM 1203/P | "Orientamento dell'artiglieria a mezzo del sole e delle stelle - parte 1^"                    |        | 25' |
| FSM 1204/P | "Orientamento dell'artiglieria a mezzo del sole e delle stelle - parte 2^"                    |        | 10' |
| FSM 1210/P | "Combattimento alla baionetta"                                                                |        | 21' |
| FSM 1212/P | "Marce a piedi"                                                                               |        | 23' |

---

|            |                                                                                                 |        |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| FSM 1213/P | "Addestramento al tiro individuale - parte 1^ -<br>Tecnica addestrativa con la bomba a mano"    |        | 22' |
| FSM 1214/P | "Addestramento al tiro individuale - parte 2^ -<br>Tecnica addestrativa con la pistola Beretta" |        | 20' |
| FSM 1215/P | "Addestramento al tiro individuale - parte 3^ -<br>Tecnica addestrativa con il F.A.L."          |        | 20' |
| FSM 1216/P | "Addestramento al tiro individuale - parte 4^ -<br>Tecnica addestrativa con MG 42/59"           |        | 20' |
| FSM 1223/P | "Addestramento al combattimento - superamento<br>ostacoli"                                      | COLORI | 34' |
| FSM 1230/P | "Sistema d'arma TOW - generalità"                                                               | COLORI | 40' |
| FSM 1231/P | "Impiego tecnico del sistema d'arma TOW"                                                        | COLORI | 40' |
| FSM 1402/P | "Fresco"                                                                                        |        | 6'  |
| FSM 1403/P | "Thunderstreak"                                                                                 |        | 6'  |
| FSM 1404/P | "Flashlight"                                                                                    |        | 6'  |
| FSM 1405/P | "Farmer"                                                                                        |        | 6'  |
| FSM 1406/P | "Super Sabre"                                                                                   |        | 6'  |
| FSM 1407/P | "F 8 U Crusader"                                                                                |        | 6'  |

MATERIALI D'ARMAMENTO E MUNIZIONI

|            |                                                                                  |        |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| FSM 2020/P | "Tiro con il fucile M1 - parte 1^"                                               |        | 33' |
| FSM 2021/P | "La mitragliatrice c.a. cal. 12,7"                                               |        | 21' |
| FSM 2003/P | "Riparazione campale del cannone c.a. da 40 mm"                                  |        | 21' |
| FSM 2035/P | "Principi elementari degli organi elastici"                                      |        | 12' |
| FSM 2036/P | "Il cannone da 155 mm - parte 5^"                                                |        | 39' |
| FSM 2266/P | "Costituzione di un deposito munizioni campale"                                  |        | 27' |
| FSM 2270/P | "Principi fondamentali delle armi di artiglieria - parte 2^"                     |        | 22' |
| FSM 2271/P | "Verifica e regolazione dei congegni di puntamento dell'artiglieria campale"     |        | 27' |
| FSM 2608/P | "L'obice medio semovente M 109"                                                  |        | 22' |
| FSM 2609/P | "Semovente M 109 - Controlli e manutenzione"                                     |        | 23' |
| FSM 2612/P | "I mortai da 60 e 81 mm - congegni di puntamento"                                |        | 21' |
| FSM 2619/P | "Missile filoguidato c/c a media gittata Cobra"                                  | COLORI | 40' |
| FSM 2620/P | "Le più recenti artiglierie anticarro"                                           |        | 8'  |
| FSM 2621/P | "Tecnica addestrativa con le mitragliatrici installate sul carro armato Leopard" | COLORI | 30' |
| FSM 2632/P | "Armamento principale del carro armato Leopard"                                  | COLORI | 30' |

MINE ED ESPLOSIVI - LAVORI SUL CAMPO DI BATTAGLIA

|            |                                                      |     |
|------------|------------------------------------------------------|-----|
| FSM 3001/P | "Fanteria - Fortificazioni per mortai"               | 10' |
| FSM 3002/P | "Scelta del luogo e costruzione di blocchi stradali" | 11' |
| FSM 3003/P | "Fortificazioni campali di emergenza - parte 1^"     | 22' |
| FSM 3004/P | "Costruzione e posa di ostacoli stradali"            | 22' |
| FSM 3015/P | "Strade militari di circostanza - parte 1^"          | 21' |
| FSM 3016/P | "Strade militari - drenaggio - parte 2^"             | 12' |

TRASMISSIONI

|            |                                                                         |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| FSM 4001/P | "Elettricità e magnetismo - parte 1^"                                   | 14' |
| FSM 4002/P | "Misure contro i disturbi radio"                                        | 20' |
| FSM 4006/P | "Radioricevitori - principi di funzionamento"                           | 20' |
| FSM 4007/P | "Antenna radio - Principi fondamentali"                                 | 16' |
| FSM 4008/P | "Elettricità e magnetismo - parte 3^"                                   | 18' |
| FSM 4009/P | "Il frequenziometro SCR 211"                                            | 34' |
| FSM 4010/P | "Sicurezza delle trasmissioni"                                          | 29' |
| FSM 4011/P | "Principi della modulazione di frequenza"                               | 31' |
| FSM 4013/P | "Le valvole elettroniche - La teoria elettronica"                       | 17' |
| FSM 4014/P | "Saldature di connessione elettriche"                                   | 19' |
| FSM 4015/P | "Elettricità e magnetismo - Legge di OHM - p. 2^"                       | 19' |
| FSM 4016/P | "Elettricità e magnetismo - parte 4^"                                   | 16' |
| FSM 4021/P | "Installazione del cavo campale"                                        | 27' |
| FSM 4024/P | "La tecnica della buona proiezione"                                     | 36' |
| FSM 4026/P | "Teoria dei circuiti semplici e virtuali - p. 1^"                       | 14' |
| FSM 4027/P | "Teoria dei circuiti semplici e virtuali - p. 2^"                       | 19' |
| FSM 4028/P | "Principi fondamentali della telefonia a frequenza portante - parte 1^" | 13' |
| FSM 4029/P | "Come si lavora e ci si arrampica sui pali"                             | 15' |
| FSM 4030/P | "Costruzione di linee telefoniche campali"                              | 24' |

---

|            |                                                                                  |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FSM 4031/P | "Metodi di fissaggio del cavo campale a supporti vari"                           | 15'        |
| FSM 4036/P | "Prova di circuiti elettrici con strumenti semplici e multipli"                  | 33'        |
| FSM 4226/P | "Equipaggiamento per la posa di linee campali"                                   | 20'        |
| FSM 4228/P | "Impianto del telefono da campo"                                                 | 16'        |
| FSM 4229/P | "Radiogoniometria - Teoria e principi"                                           | 18'        |
| FSM 4230/P | "Introduzione alle contromisure elettroniche"                                    | 18'        |
| FSM 4231/P | "Un modello della ionosfera"                                                     | 18'        |
| FSM 4232/P | "I condensatori"                                                                 | 31'        |
| FSM 4233/P | "Giuntura del cavo campale"                                                      | 15'        |
| FSM 4234/P | "Uso razionale dei film didattici"                                               | 23'        |
| FSM 4235/P | "Il generatore didattico di segnali di disturbo AN-URA T - 1"                    | 25'        |
| FSM 4241/P | "Circuiti a corrente alternata sinusoidale"                                      | 28'        |
| FSM 4243/P | "Antenna radio - comportamento delle radioonde"                                  | 14'        |
| FSM 4273/P | "Nozioni elementari di idraulica. Applicazione della legge di Pascal - parte 1^" | 13'        |
| FSM 4274/P | "I transistor - Nozioni fondamentali sulla giunzione P N"                        | 12'        |
| FSM 4275/P | "I transistor - Nozioni fondamentali sui triodi"                                 | 11'        |
| FSM 4276/P | "I transistor - Amplificatori a bassa frequenza"                                 | 16'        |
| FSM 4279/P | "La guerra elettronica"                                                          | COLORI 39' |

---

|            |                                                                      |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FSM 4280/P | "L'oscilloscopio a raggi catodici"                                   | 24'        |
| FSM 4400/P | "Principi fondamentali sulla telefonia"                              | 20'        |
| FSM 4401/P | "Centralini multipli - Installazione e funzionamento"                | 24'        |
| FSM 4403/P | "Effetti della ionosfera sulla propagazione delle onde radio"        | 30'        |
| FSM 4404/P | "La linea coassiale - manutenzione"                                  | 29'        |
| FSM 4405/P | "Strumenti di misura per il controllo dei circuiti"                  | 35'        |
| FSM 4406/P | "Prove dei circuiti - generatore di segnali"                         | 26         |
| FSM 407/P  | "Addestramento del radoriparatore"                                   | 9'         |
| FSM 408/P  | "Come adoperare il cineproiettore 16 mm"                             | 31'        |
| FSM 4411/P | "Esercitazione del radiooperatore"                                   | 11'        |
| FSM 4412/P | "Prevenzione degli incidenti nel maneggio e impiego degli esplosivi" | COLORI 30' |

MEZZI TECNICI (attrezzi, macchine, ponti, radar, centrali, etc.)

|            |                                                          |     |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|
| FSM 5005/P | "Principi tecnici del radar - parte 1^"                  | 22' |
| FSM 5006/P | "Principi tecnici del radar - parte 2^"                  | 22' |
| FSM 5007/P | "Principi sul funzionamento del radar - parte 1^"        | 22' |
| FSM 5008/P | "Principi sul funzionamento del radar - parte 2^"        | 26' |
| FSM 5009/P | "Misure contro il disturbo radar - parte 1^"             | 29' |
| FSM 5010/P | "Misure contro il disturbo radar - parte 2^"             | 28' |
| FSM 5011/P | "Misure contro il disturbo radar - parte 3^"             | 32' |
| FSM 5012/P | "Interpretazione del bersaglio sull'oscilloscopio"       | 13' |
| FSM 5013/P | "Il disturbo radar"                                      | 31' |
| FSM 5014/P | "Principi tecnici del radar - parte 3^"                  | 45' |
| FSM 5015/P | "Cura ed impiego degli attrezzi a mano - parte 3^"       | 11' |
| FSM 5016/P | "Cura ed impiego degli attrezzi a mano - parte 4^"       | 11' |
| FSM 5017/P | "Congegni di brandeggio delle torrette dei carri armati" | 21' |
| FSM 5019/P | "Apparato radar AN/MPG - parte 1^"                       | 16' |
| FSM 5020/P | "Apparato radar AN/MPG - parte 2^"                       | 13' |
| FSM 5021/P | "Radar ad onda continua. Modulazione di frequenza"       | 16' |
| FSM 5022/P | "Introduzione ai radar ad onda continua"                 | 16' |
| FSM 5023/P | "Presentazione dell'effetto Doppler"                     | 14' |
| FSM 5024/P | "I transistor - parte 1^ - Introduzione"                 | 17' |

|            |                                                                                                |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FSM 5025/P | "Nozioni fondamentali di ricerca guasti su apparecchi radio - parte 2"                         | 30' |
| FSM 5026/P | "Nozioni fondamentali di ricerca guasti su apparecchi radio - parte 1"                         | 28' |
| FSM 5027/P | "Servosistemi e trasmissione dati parte 2"                                                     | 32' |
| FSM 5028/P | "Il missile HAWK - Verifiche preliminari - parte 3"                                            | 27' |
| FSM 5029/P | "Nozioni fondamentali di ricerca guasti su apparecchi radio - parte 4"                         | 28' |
| FSM 5030/P | "Il funzionamento del circuito di ritardo Phantastron"                                         | 25' |
| FSM 5031/P | "Nozioni fondamentali di ricerca guasti su apparecchi radio - parte 3"                         | 24' |
| FSM 5032/P | "Controlli preliminari del missile HAWK"                                                       | 27' |
| FSM 5033/P | "Sezione rilevamento e controllo del fuoco delle batterie HAWK - radar illuminatore - parte 1" | 29' |
| FSM 5034/P | "Batteria HAWK (mobile) - ricognizione. Scelta e occupazione della posizione - parte 1"        | 30' |
| FSM 5035/P | "La sottosezione di fuoco del sistema HAWK - Il lanciatore - parte 2"                          | 24' |
| FSM 5036/P | "Introduzione al funzionamento del TRI-SLOT - p. 1"                                            | 11' |
| FSM 5201/P | "Attrezzature per l'aviolancio dell'obice da 105 mm"                                           | 11' |
| FSM 5202/P | "Condizionamento per l'aviolancio dell'autovettura da ricognizione Jeep"                       | 32' |
| FSM 5203/P | "Condizionamento per l'aviolancio dell'autoveicolo da 3/4 di tonnellata"                       | 33' |
| FSM 5204/P | "Condizionamento per l'aviolancio della piattaforma universale da 6000 lbs"                    | 36' |

|            |                                                                                                                     |        |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| FSM 5207/P | "Come si ripiegano i paracadute - parte 2 <sup>^</sup> - Il paracadute G-1 per il lancio di materiali"              |        | 15' |
| FSM 5208/P | "Ripiegamento del paracadute - parte 3 <sup>^</sup> - Il paracadute da carico G-3"                                  |        | 10' |
| FSM 5213/P | "L'occhio nel cielo"                                                                                                | COLORI | 17' |
| FSM 5214/P | "Introduzione al funzionamento del TRI-SLOT - p. 2 <sup>^</sup> "                                                   |        | 20' |
| FSM 5215/P | "Teoria del funzionamento dell'M.T.I."                                                                              |        | 19' |
| FSM 5216/P | "Missile HAWK. Verifiche preliminari- parte 2 <sup>^</sup> "                                                        |        | 23' |
| FSM 5217/P | "Il posto comando della batteria HAWK - parte 1 <sup>^</sup> "                                                      |        | 19' |
| FSM 5218/P | "Presentazione del sistema HAWK"                                                                                    |        | 21' |
| FSM 5219/P | "La batteria HAWK. Entrata in azione"                                                                               |        | 13' |
| FSM 5220/P | "Il sistema HAWK, sottosezione di controllo del fuoco. Radar di acquisizione ad onda continua - p. 1 <sup>^</sup> " |        | 19' |
| FSM 5221/P | "Introduzione al sistema IFF-MX-X SIF."                                                                             |        | 20' |
| FSM 5223/P | "Principi di funzionamento dei sistemi idraulici"                                                                   | COLORI | 18' |
| FSM 5224/P | "Servosistemi e trasmissione dati - parte 1 <sup>^</sup> "                                                          |        | 17' |
| FSM 5225/P | "Batteria HAWK (mobile). Ricognizione, scelta e occupazione della posizione"- parte 2 <sup>^</sup> "                |        | 22' |
| FSM 5226/P | "Sezione lancio e montaggio della batteria HAWK. Il lanciatore - parte 1 <sup>^</sup> "                             |        | 17' |
| FSM 5227/P | "La batteria HAWK. Sottosezione fuoco - parte 3 <sup>^</sup> "                                                      |        | 14' |
| FSM 5230/P | "Sottosezione di controllo del fuoco. Radar di acquisizione ad impulsi - parte 1 <sup>^</sup> "                     |        | 27' |
| FSM 5232/P | "Sottosezione di lancio della batteria HAWK. Il lanciatore - parte 2 <sup>^</sup> "                                 |        | 21' |

---

|            |                                                                                                  |        |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| FSM 5233/P | "Lo stabilitron"                                                                                 |        | 22' |
| FSM 5234/P | "Sistema HAWK. Sezione controllo del fuoco. Radar di acquisizione - parte 2^"                    |        | 30' |
| FSM 5236/P | "Sistema HAWK. Sezione controllo del fuoco. Centro controllo elettronico di batteria - parte 2^" |        | 31' |
| FSM 5303/P | "La batteria HAWK. Difesa dalle contromisure elettroniche. Radar di acquisizione ad impulsi"     |        | 25' |
| FSM 5304/P | "La batteria HAWK. Difesa dalle contromisure elettroniche. Radar di acquisizione ad impulsi"     |        | 18' |
| FSM 5305/P | "La batteria HAWK. Difesa dalle contromisure elettroniche. Radar illuminatore ad onda continua"  | COLORI | 22' |
| FSM 5306/P | "La batteria HAWK. Orientamento e parallelismo"                                                  |        | 31' |
| FSM 5307/P | "Radar e sue applicazioni"                                                                       |        | 42' |
| FSM 5308/P | "Convertitore di dati AN-GSA-77"                                                                 | COLORI | 14' |
| FSM 5309/P | "E.C.C.M. - HAWK"                                                                                |        | 25' |
| FSM 5311/P | "Missile HAWK - descrizione e funzionamento"                                                     |        | 25' |
| FSM 5312/P | "Missile HAWK - sequenza di fuoco"                                                               |        | 30' |

MEZZI CORAZZATI E BLINDATI. AEREI ED ELICOTTERI

|            |                                                                   |        |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| FSM 7001/P | "Impiego militare dell'elicottero"                                |        | 20' |
| FSM 7004/P | "Maneggio degli aerei a terra"                                    |        | 21' |
| FSM 7005/P | "Rifornimento a mezzo di aerei"                                   |        | 21' |
| FSM 7006/P | "Gli elicotteri. Manovre in caso di emergenza - p. 1^"            |        | 12' |
| FSM 7007/P | "Gli elicotteri. Manovre in caso di emergenza - p. 2^"            |        | 12' |
| FSM 7008/P | "Orientamento sugli elicotteri. Introduzione volo ad ala rotante" |        | 27' |
| FSM 7011/P | "Aviazione Leggera dell'Esercito"                                 | COLORI | 36' |
| FSM 7012/P | "Manutenzione degli elicotteri - parte 2^"                        |        | 17' |
| FSM 7013/P | "Manutenzione degli elicotteri - parte 3^"                        |        | 15' |
| FSM 7015/P | "Impiego dell'Aviazione Leggera dell'Esercito"                    |        | 41' |
| FSM 7016/P | "Motori per aerei. Le fasce elastiche"                            |        | 38' |
| FSM 7017/P | "Teoria di funzionamento del magnete a quattro poli"              |        | 29' |
| FSM 7018/P | "Funzionamento dei motori applicato al condizionamento"           |        | 32' |
| FSM 7019/P | "Flusso del fluido nei sistemi idraulici"                         |        | 10' |
| FSM 7020/P | "Funzionamento dei motori a turbina per aerei - parte 1^"         |        | 13' |
| FSM 7021/P | "Formazione di ghiaccio sugli aeroplani - parte 1^"               |        | 26' |
| FSM 7022/P | "Formazione di ghiaccio sugli aeroplani - parte 2^"               |        | 22' |
| FSM 7023/P | "La nebbia"                                                       | COLORI | 27' |

---

|            |                                                                    |        |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| FSM 7024/P | "La tempesta - parte 1^"                                           |        | 22' |
| FSM 7025/P | "Procedure di volo - parte 2^"                                     |        | 23' |
| FSM 7026/P | "Masse d'aria e fronti"                                            | COLORI | 28' |
| FSM 7027/P | "Il fronte freddo"                                                 | COLORI | 22' |
| FSM 7028/P | "Il fronte caldo"                                                  | COLORI | 23' |
| FSM 7029/P | "Il fronte occluso"                                                | COLORI | 25' |
| FSM 7030/P | "Volando con la carta del tempo"                                   | COLORI | 23' |
| FSM 7031/P | "Cosa ha causato la caduta - parte 1^"                             |        | 16' |
| FSM 7032/P | "Cosa ha causato la caduta - parte 2^"                             |        | 32' |
| FSM 7033/P | "Sicurezza sulla linea di volo"                                    | COLORI | 20' |
| FSM 7034/P | "Addestramento primario al volo con aerei ad ala fissa"            |        | 15' |
| FSM 7035/P | "Piattaforma di uso generale della portata di 6000 lbs - parte 1^" |        | 40' |
| FSM 7036/P | "Piattaforma di uso generale della portata di 6000 lbs - parte 2^" |        | 31' |
| FSM 7212/P | "Comportamento delle superfici portanti nella galleria a vento"    |        | 17' |
| FSM 7213/P | "Principi di volo. Volo rettilineo orizzontale"                    |        | 13' |
| FSM 7214/P | "Plexiglass"                                                       |        | 21' |
| FSM 7216/P | "Manutenzione pratica. Uso e conservazione degli attrezzi"         |        | 21' |
| FSM 7217/P | "Manutenzione pratica. Pinze e cacciaviti"                         |        | 14' |

---

|            |                                                                                |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FSM 7218/P | "Sicurezza di volo"                                                            | 30' |
| FSM 7219/P | "Motori di aviazione. Manutenzione pratica"                                    | 27' |
| FSM 7220/P | "Lettura della carta aeronautica"                                              | 23' |
| FSM 7221/P | "L'elica di aereo. Geometria e tipi"                                           | 18' |
| FSM 7222/P | "Cenni di idraulica. M.A.M."                                                   | 11' |
| FSM 7223/P | "Strumenti di volo giroscopici. L'indicatore di direzione. (Giro direzionale)" | 9'  |
| FSM 7224/P | "Strumenti di volo giroscopici. L'orizzonte artificiale"                       | 9'  |
| FSM 7225/P | "Sistema di accensione a candele"                                              | 24' |
| FSM 7226/P | "Strumenti di volo"                                                            | 18' |
| FSM 7227/P | "Meteorologia. Sviluppo e caratteristiche delle onde atmosferiche"             | 14' |
| FSM 7228/P | "Manutenzione dell'aereo. Potenza e ottano"                                    | 32' |
| FSM 7229/P | "Sicurezza di volo. Impara e vivrai - parte 1"                                 | 20' |
| FSM 7230/P | "Sicurezza di volo - parte 2"                                                  | 25' |
| FSM 7231/P | "Manutenzione pratica. Riparazione delle ali di tela"                          | 28' |
| FSM 7232/P | "Manutenzione pratica. Riparazione delle ali di tela"                          | 14' |
| FSM 7233/P | "La carburazione dei motori di aviazione"                                      | 36' |
| FSM 7501/P | "Azione del singolo carro armato"                                              | 19' |
| FSM 7502/P | "Piattaforma di uso generale della portata di 6000 lbs - parte 3"              | 28' |
| FSM 7505/P | "Il veicolo corazzato M 113"                                                   | 12' |

|            |                                                              |        |     |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----|
| FSM 7512/P | "Il trasportatore M-19 per carri armati - parte 2"           |        | 20' |
| FSM 7513/P | "Espedienti di circostanza. Veicoli cingolati"               |        | 34' |
| FSM 7514/P | "Addestramento tecnico dei paracadutisti"                    | COLORI | 41' |
| FSM 7515/P | "Organizzazione degli aviolanci"                             | COLORI | 55' |
| FSM 7519/P | "Movimento su terreno accidentato"                           |        | 11' |
| FSM 7520/P | "Movimento su ghiacciaio innevato"                           |        | 13' |
| FSM 7521/P | "Utilizzazione della cacciagione"                            |        | 11' |
| FSM 7522/P | "Impiego delle carte e delle bussole"                        |        | 11' |
| FSM 7523/P | "Scelta di un itinerario"                                    |        | 12' |
| FSM 7524/P | "Preparazione di cibi vegetali"                              |        | 15' |
| FSM 7525/P | "Metodi per preparare il fuoco"                              |        | 10' |
| FSM 7526/P | "Spostamento tattico"                                        |        | 11' |
| FSM 7527/P | "Mascheramento ed artifici per sfuggire all'inseguimento"    |        | 12' |
| FSM 7528/P | "Cure mediche"                                               |        | 15' |
| FSM 7529/P | "Affardellamento"                                            |        | 10' |
| FSM 7531/P | "Fuoco per sopravvivere"                                     |        | 8'  |
| FSM 7532/P | "Aviazione Leggera dell'Esercito. Mezzi ad ala fissa"        | COLORI | 44' |
| FSM 7533/P | "Aviazione Leggera dell'Esercito. Mezzi ad ala rotante"      | COLORI | 46' |
| FSM 7535/P | "Sopravvivenza in terreno radioattivo. Ricoveri e movimento" |        | 12' |

---

|            |                                                          |        |     |
|------------|----------------------------------------------------------|--------|-----|
| FSM 7536/P | "Sopravvivenza in terreno radioattivo. Viveri e acqua"   |        | 13' |
| FSM 7545/P | "Condotta del fuoco dei carri armati"                    |        | 37' |
| FSM 7601/P | "Sicurezza del volo. Volo tattico degli elicotteri"      | COLORI | 25' |
| FSM 7602/P | "Sicurezza del volo. Tiri e organizzazione dei poligoni" | COLORI | 20' |
| FSM 7603/P | "Sicurezza del volo. Controlli prevolo"                  | COLORI | 25' |
| FSM 7604/P | "Sicurezza del volo. Volo in montagna"                   | COLORI | 25' |
| FSM 7605/P | "Sicurezza del volo. Soccorso antincendi"                | COLORI | 30' |

MOTORIZZAZIONE

|            |                                                                   |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| FSM 8001/P | "Ricerca dei guasti in un motore - parte 1^"                      | 14' |
| FSM 8002/P | "Ricerca dei guasti in un motore - parte 2^"                      | 14' |
| FSM 8003/P | "Ricerca dei guasti in un motore - parte 3^"                      | 16' |
| FSM 8004/P | "Ricerca dei guasti in un motore - parte 4^"                      | 21' |
| FSM 8005/P | "Il conduttore di autoveicoli. Istruzioni elementari"             | 25' |
| FSM 8006/P | "Il conduttore di autoveicoli. Responsabilità"                    | 25' |
| FSM 8007/P | "Ricerca dei guasti in un motore - parte 3^"                      | 13' |
| FSM 8008/P | "Ricerca guasti negli autoveicoli parte 11/B"                     | 21' |
| FSM 8009/P | "Ricerca guasti negli autoveicoli parte 12^"                      | 20' |
| FSM 8010/P | "Ricerca guasti negli autoveicoli parte 13^"                      | 27' |
| FSM 8011/P | "L'allineamento delle ruote anteriori degli autoveicoli"          | 18' |
| FSM 8012/P | "Ricerca guasti negli autoveicoli parte 15^"                      | 21' |
| FSM 8013/P | "Ricerca guasti negli autoveicoli parte 16^"                      | 28' |
| FSM 8014/P | "Ricerca guasti negli autoveicoli parte 17^"                      | 19' |
| FSM 8015/P | "Sistema di accensione ed impianto elettrico - p. 1^"             | 13' |
| FSM 8016/P | "Impianti elettrici degli autoveicoli militari - p. 2^"           | 13' |
| FSM 8018/P | "Equipaggiamento elettrico degli autoveicoli militari - parte 4^" | 27' |
| FSM 8019/P | "Principi basilari della carburazione"                            | 27' |

---

|             |                                                          |     |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----|
| FSM 8020/P  | "Cambi di velocità idroautomatici"                       | 26' |
| FSM 8021/P  | "Lubrificazione dei veicoli militari - parte 2^"         | 25' |
| FSM 8022/P  | "Il filtro dell'olio va in guerra"                       | 26' |
| FSM 8025/P  | "Cura e manutenzione dei pneumatici"                     | 12' |
| FSM 8026/P  | "Cambi di velocità idroautomatici - parte 2^"            | 15' |
| FSM 80278/P | "Freno Hydrovac. Principi di funzionamento"              | 9'  |
| FSM 8028/P  | "Principi di funzionamento della frizione"               | 9'  |
| FSM 8032/P  | "Ricerca dei guasti in un motore - parte 11/C"           | 11' |
| FSM 8033/P  | "Lubrificazione di un veicolo militare - parte 1^"       | 25' |
| FSM 8034/P  | "Principi di funzionamento del differenziale conico"     | 12' |
| FSM 8035/P  | "Principi sull'impiego del convertitore di coppia"       | 20' |
| FSM 8036/P  | "Principi di funzionamento della pompa di alimentazione" | 12' |
| FSM 8037/P  | "Forza elettromotrice per i veicoli militari"            | 12' |
| FSM 8038/P  | "Impianto elettrico sui veicoli militari"                | 14' |
| FSM 8039/P  | "Manutenzione ordinaria degli autoveicoli"               | 21' |
| FSM 8040/P  | "Freni ad aria compressa. Principi di funzionamento"     | 25' |
| FSM 8041/P  | "Freni idraulici. Principi di funzionamento"             | 24' |
| FSM 8042/P  | "Sicurezza in officina"                                  | 28' |
| FSM 8043/P  | "Ricerca dei guasti in un motore - parte 9^"             | 32' |
| FSM 8044/P  | "Il motore a combustione interna"                        | 13' |

---

|            |                                                            |     |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|
| FSM 8045/P | "Perchè la batteria deve essere sempre pulita"             | 6'  |
| FSM 8047/P | "Principi di funzionamento del cambio"                     | 20' |
| FSM 8048/P | "Ricerca dei guasti in un motore. Il motore perde potenza" | 17' |
| FSM 8049/P | "Il carburatore. Principi"                                 | 25' |
| FSM 8065/P | "Prevenzione degli incidenti automobilistici"              | 40' |

DIFESA A.B.C.

|            |                                                                    |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| FSM 9007/P | "Guerra chimica. Procedura di bonifica a bordo delle navi"         | 21' |
| FSM 9009/P | "Problemi medici determinati dalle radiazioni nucleari"            | 37' |
| FSM 9011/P | "Conservazione e manipolazione degli aggressivi chimici"           | 30' |
| FSM 9013/P | "Percorso ad ostacoli per l'addestramento alla protezione antigas" | 19' |
| FSM 9016/P | "Difesa contro le bombe incendiarie"                               | 21' |
| FSM 9018/P | "Bombe incendiarie - parte 2^"                                     | 13' |
| FSM 9026/P | "E' di scena la bomba atomica"                                     | 31' |
| FSM 9034/P | "Costruzione di rifugi antigas campali"                            | 15' |
| FSM 9209/P | "Storia dell'arma chimica, biologica e radiologica"                | 37' |
| FSM 9217/P | "Applicazione della maschera di protezione"                        | 9'  |
| FSM 9218/P | "Controllo della maschera di protezione"                           | 8'  |
| FSM 9225/P | "Funzionamento di un Centro Radiologico Divisionale"               | 28' |
| FSM 9227/P | "Procedimenti di bonifica - parte 1^"                              | 19' |
| FSM 9231/P | "Presentazione e impiego della squadra NBC di battaglione"         | 33' |

SERVIZI (Sanità, Commissariato, Informazioni, etc.)

|             |                                                                                 |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FSM 10000/P | "Caricamento di veicoli e mezzi da combattimento su vagoni ferroviari"          | 40' |
| FSM 10001/P | "Impiego del film addestrativo"                                                 | 15' |
| FSM 10002/P | "Tutela del segreto militare"                                                   | 20' |
| FSM 10003/P | "Tutela delle informazioni militari"                                            | 16' |
| FSM 10004/P | "Tecnica delle interpretazioni fotografiche"                                    | 21' |
| FSM 10005/P | "Interpretazione delle fotografie aeree"                                        | 21' |
| FSM 10006/P | "Informazioni operative ottenute dall'interrogatorio dei prigionieri di guerra" | 27' |
| FSM 10007/P | "Raccolta di informazioni per il combattimento"                                 | 17' |
| FSM 10008/P | "Nozioni fondamentali per la lettura delle carte topografiche"                  | 23' |
| FSM 10009/P | "Pronto soccorso. Infermeria di battaglione"                                    | 33' |
| FSM 10010/P | "Evacuazione dei feriti"                                                        | 33' |
| FSM 10014/P | "Importanza della meteorologia"                                                 | 22' |
| FSM 10015/P | "Misure antisabotaggio"                                                         | 32' |
| FSM 10016/P | "Operazioni di stivaggio militare - parte 2"                                    | 15' |
| FSM 10017/P | "Operazioni di stivaggio militare - parte 3"                                    | 18' |
| FSM 10018/P | "Imbragate e braghe"                                                            | 16' |
| FSM 10019/P | "Stragli e briglie"                                                             | 14' |
| FSM 10020/P | "Caricamento e stivaggio di veicoli - parte 6"                                  | 16' |

|             |                                                                               |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FSM 10021/P | "Operazioni di carico dei trasporti per ferrovia e via ordinaria"             | 16' |
| FSM 10022/P | "Pulizia, preservazione e avvolgimento dei materiali militari"                | 30' |
| FSM 10023/P | "Sollevamenti pesanti"                                                        | 21' |
| FSM 10024/P | "Unità di carico"                                                             | 11' |
| FSM 10025/P | "Gli eserciti del mondo - parte 3°. La armata sovietica in difesa"            | 26' |
| FSM 10026/P | "Gli eserciti del mondo. L'esercito sovietico. La guerra invernale"           | 23' |
| FSM 10027/P | "Gli eserciti del mondo. L'esercito sovietico. Attacco di fortificazioni"     | 25' |
| FSM 10028/P | "Gli eserciti del mondo. Il soldato sovietico"                                | 29' |
| FSM 10029/P | "Gli eserciti del mondo. L'esercito sovietico. La ricognizione"               | 25' |
| FSM 10030/P | "La mosca"                                                                    | 12' |
| FSM 10032/P | "Gli effetti delle condizioni atmosferiche sui nebiogeni e nubi gassose"      | 20' |
| FSM 10034/P | "Il trasporto dei feriti"                                                     | 26' |
| FSM 10035/P | "Sgombero dei materiali dal porto e dalla spiaggia per via ordinaria"         | 17' |
| FSM 10036/P | "La potabilizzazione dell'acqua"                                              | 20' |
| FSM 10204/P | "Controspionaggio in combattimento"                                           | 28' |
| FSM 10205/P | "Sicurezza delle trasmissioni"                                                | 30' |
| FSM 10206/P | "Sicurezza - parte 1° - Difesa dallo spionaggio nelle installazioni militari" | 23' |

---

|              |                                                                            |        |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| FSM 10207/P  | "Sicurezza - parte 2^ - Protezione delle notizie sulla difesa"             |        | 19' |
| FSM 10210/P  | "Come si riferiscono le notizie sul nemico"                                |        | 23' |
| FSM 10211/P  | "Il servizio informazioni tecnico in azione"                               |        | 24' |
| FSM 10212/P  | "Localizzazione di armi nemiche"                                           |        | 27' |
| FSM 10213/P  | "Resistere"                                                                |        | 29' |
| FSM 10214/P  | "La perquisizione"                                                         |        | 7'  |
| FSM 10217/P  | "Il codice della condotta. Articolo 3°. Resistere"                         |        | 8'  |
| FSM 10218/P  | "Il codice della condotta. Articolo 4°. Aver fede"                         |        | 9'  |
| FSM 10219/P  | "Il codice della condotta. Articolo 5°. La mia responsabilità"             |        | 10' |
| FSM 10221/P  | "Gastroresezione con Simplified gastric Clamp di Makaiama"                 | COLORI | 20' |
| FSM 10222/P  | "Sicurezza nel servizio di vigilanza - parte 1: - Sicurezza nelle caserme" | COLORI | 30' |
| FSM 102225/P | "Un anno insieme" (Prevenzione delle tossicodipendenze)                    | COLORI | 30' |

**PAGINA BIANCA**

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
III REPARTO - UFFICIO ADDESTRAMENTO

CATALOGO VIDEOCASSETTE ADDESTRATIVE

**PAGINA BIANCA**

---

|            |                                                                                                                                          |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FSM 0001/V | "Addestramento al tiro individuale:<br>- Tecnica addestrativa con la pistola Beretta mod. 34<br>- Tecnica addestrativa con il FAL BM/59" | 55' |
| FSM 0002/V | "Addestramento al tiro individuale:<br>- Tecnica addestrativa con la bomba a mano<br>- Tecnica addestrativa con la MG 42/59"             | 48' |
| FSM 0003/V | "MILES: sistema laser di combattimento multiplo integrato"                                                                               | 20' |
| FSM 0004/V | "Batteria da campagna semovente M 109 G"                                                                                                 | 38' |
| FSM 0005/V | "Centro trasmissioni del gruppo di artiglieria da campagna semovente"                                                                    | 20' |
| FSM 0006/V | "Complesso calcolatore C10 mod. 1"                                                                                                       | 36' |
| FSM 0007/V | "Prevenzione degli incidenti nel maneggio e impiego degli esplosivi"                                                                     | 22' |
| FSM 0008/V | "Stazione radio RV2/11"                                                                                                                  | 10' |
| FSM 0009/V | "Apparato di prova MR-TX-13-A"                                                                                                           | 17' |
| FSM 0010/V | Stazione radio RV3/13/P"                                                                                                                 | 15' |
| FSM 0011/V | Stazione radio RV3/13/V"                                                                                                                 | 15' |
| FSM 0012/V | "Stazione radio RV4/213/V. Generalità e descrizione"                                                                                     | 15' |
| FSM 0013/V | "Stazione radio RH4/212. Generalità e descrizione"                                                                                       | 15' |
| FSM 0014/V | "Stazione radio RH4/212. Impiego"                                                                                                        | 15' |
| FSM 0015/V | "Stazione radio RH5/2. Generalità"                                                                                                       | 30' |
| FSM 0016/V | "Stazione radio RH5/2. Descrizione"                                                                                                      | 30' |

|            |                                                                           |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| FSM 0017/V | "Stazione radio RH5/2. Impiego"                                           | 25' |
| FSM 0018/V | "Stazione radio RH5/2. Costituzione modulare"                             | 17' |
| FSM 0019/V | "Apparato di prova AP1/VRG per RH5/2"                                     | 14' |
| FSM 0020/V | "Telefono EE-8"                                                           | 12' |
| FSM 0021/V | "Centralino telefonico SB22/PT"                                           | 20' |
| FSM 0022/V | "Telescrivente TE-441. Generalità e descrizione"                          | 15' |
| FSM 0023/V | "Telefonia a frequenze vettrici"                                          | 20' |
| FSM 0024/V | "Apparecchiatura a frequenze vettrici MX5/155. Parte 1^<br>- Descrizione" | 20' |
| FSM 0025/V | "Apparecchiatura a frequenze vettrici MX5/155. Parte 2^<br>- Impiego"     | 22' |
| FSM 0026/V | "Sistema d'arma MILAN. Caratteristiche generali"                          | 27' |
| FSM 0027/V | "Sicurezza del volo. Volo tattico degli elicotteri"                       | 14' |
| FSM 0028/V | "Sicurezza del volo. Tiri e organizzazione dei poligoni"                  | 9'  |
| FSM 0029/V | "Sicurezza del volo. Controlli prevolo EM2"                               | 19' |
| FSM 0030/V | "Sicurezza del volo. Volo in montagna"                                    | 31' |
| FSM 0031/V | "Campo di addestramento ginnico sportivo militare (C.A.<br>G.S.M.)"       | 40' |
| FSM 0032/V | "Telescrivente campale TG9/200. Parte 1^ . Descrizione"                   | 19' |
| FSM 0033/V | "Multiplex telegrafico campale MT4/307. 1^ parte. De-<br>scrizione"       | 13' |
| FSM 0034/V | "Telescrivente campale TG9/200. Parte 2^ . Impiego"                       | 23' |

---

|            |                                                                                       |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FSM 0035/V | "La sicurezza"                                                                        | 75' |
| FSM 0036/V | "Pistola Beretta mod. 34. Maneggio"                                                   | 27' |
| FSM 0037/V | "Sistema d'arma TOW. Caratteristiche generali"                                        | 30' |
| FSM 0038/V | "Impiego tecnico del sistema d'arma TOW"                                              | 30' |
| FSM 0039/V | "Armamento principale del carro armato Leopard"                                       | 38' |
| FSM 0040/V | "Tecnica addestrativa con le mitragliatrici installate su carro armato Leopard"       | 27' |
| FSM 0041/V | "FAL BM/59. Maneggio"                                                                 | 27' |
| FSM 0042/V | "Apparato di prova MR-TX-14-A"                                                        | 14' |
| FSM 0043/V | "Fucile Garand NATO. Maneggio"                                                        | 21' |
| FSM 0044/V | "Sicurezza nel servizio di vigilanza. Parte 1 <sup>^</sup> . Sicurezza nelle caserme" | 30' |

## IMPIEGO "IMPROPRIO" DEI MILITARI DI TRUPPA

1. IL FENOMENO DELL'IMPIEGO "IMPROPRIO" DEI MILITARI DI TRUPPA (CIOÈ L'ASSEGNAZIONE A VARI ENTI E COMANDI DELL'AREA TERRITORIALE DI PERSONALE DI TRUPPA IN SOSTITUZIONE DI IMPIEGATI ED OPERAI), NONOSTANTE I "FRENI" POSTI NEGLI ULTIMI TEMPI, È TUTTORA DI PROPORZIONI RILEVANTI COME RISULTA DAI DATI DI SEGUITO INDICATI :

- 6.398 U. NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA F.A. (PER LA QUANTIFICAZIONE DETTAGLIATA : VDS. PROSPETTO ANNESSO);
- 302 U. PRESSO GLI STABILIMENTI DELL'AREA TECNICO-INDUSTRIALE DELLA DIFESA DI PREMINENTE INTERESSE DELL'ESERCITO,

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 6.700 U.

2. INOLTRE SONO DA CONSIDERARE IMPIEGATI "IMPROPRIAMENTE" ANCHE I MILITARI DI TRUPPA DESTINATI ALL'ASSISTENZA DEI GRANDI INVALIDI CHE PER LA F.A. AMMONTANO (MEDIAMENTE) A CIRCA 2.000 U..

MILITARI DI TRUPPA IMPIEGATI NELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

| SETTORE      | F. O.  | F. E.  | DIFFERENZA |
|--------------|--------|--------|------------|
| COMANDO      | 3.484  | 4.346  | 862        |
| LOGISTICO    | 7.326  | 10.442 | 3.116      |
| DISTRETTUALE | 2.042  | 4.462  | 2.420      |
| TOTALE       | 12.852 | 19.250 | 6.398      |